

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 151

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 dicembre 2016 all'11 gennaio 2017)

INDICE

ALICATA, D'ALÌ: sulla sicurezza delle gallerie dell'autostrada Catania-Siracusa (4-04153) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	Pag. 5955	06484) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5973
BARANI: su un procedimento penale per abuso d'ufficio che coinvolge l'università de L'Aquila (4-06110) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5957	GASPARRI: sui concorsi interni nel Corpo di Polizia penitenziaria (4-03466) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5976
CIOFFI ed altri: sull'elezione del nuovo consiglio nazionale dei geologi (4-04724) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5959	GIARRUSSO ed altri: sulla gestione dei concorsi per le assunzioni presso la gestione governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) di Catania (4-05733) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5978
CROSIO: sulla realizzazione della tangenziale di Tirano (4-05880) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5964	sulla realizzazione di un eliporto presso il comune di Agira (Enna) (4-06341) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5982
CROSIO, ARRIGONI: sull'imposizione di un limite di velocità inferiore al progetto sulla strada statale 36 della Valtellina (4-06309) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5966	IURLARO: sulla regolamentare distanza dei pali della luce e degli alberi dalla carreggiata in provincia di Brindisi (4-06257) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5985
DE POLI: sulla necessità di implementare l'organico impiegato nell'amministrazione della giustizia del Veneto (4-03617) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5968	MANCONI: sulla detenzione del cittadino yemenita Fayiz Ahmad Yahia Suleiman (4-06380) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5989
FILIPPI ed altri: su iniziative per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci (4-		MARINELLO: sulle cause di alcune cancellazioni di voli Alitalia tra Palermo e Roma (4-	

06292) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5991	(risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6003
MAZZONI: sulla situazione della giustizia a Prato (4-01950) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5993	STEFANI: sul fenomeno della sottrazione internazionale dei figli minori (4-03314) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	6008
MOSCARDELLI: su iniziative per l'assunzione di personale amministrativo nel comparto giustizia (4-02018) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5999	TOSATO: sull'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sulla strada statale 434 tra Rovigo e Verona (4-06137) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6014
MUSSINI ed altri: sulla realizzazione del "People Mover" per collegare stazione centrale e aeroporto di Bologna (4-04284)			

ALICATA, D'ALI'. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'autostrada Catania-Siracusa è un'importante arteria che ha origine a Catania, dalla tangenziale cittadina, e dopo un percorso di poco superiore ai 25 chilometri termina ad Augusta, innestandosi sulla strada extraurbana principale, strada statale 114, per Siracusa;

tali 25 chilometri di autostrada, inaugurati nel 2009, caratterizzati da 8 gallerie, di cui 3 artificiali, con impianti e servizi all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, la rendono l'arteria più moderna d'Europa;

gli impianti di illuminazione delle gallerie sono alimentati da pannelli fotovoltaici inseriti sulle volte di copertura;

da diverso tempo le citate gallerie, per i motivi più svariati, risultano scarsamente illuminate in entrambi i sensi di marcia e gli automobilisti affrontano pertanto molteplici insidie, con rischio della propria e altrui incolumità;

le gallerie, al buio o con scarsa illuminazione, sono considerate dagli agenti della sicurezza stradale tra i pericoli maggiori per gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada;

infatti, entrando e uscendo dai *tunnel*, passando dalla luce del sole al buio e viceversa, si ha un attimo di accecamento, che può risultare fatale;

da notizie in possesso dell'interrogante, nell'ultimo biennio, anche a causa di quanto esposto, si sono verificati molteplici incidenti all'interno delle gallerie;

a giudizio dell'interrogante quanto descritto risulta grave e drammatico: occorrerebbero necessari e celeri interventi di ripristino, per conferire rinnovata sicurezza all'arteria stradale in questione ed evitare altresì che si verificino nuovamente episodi di tal genere e di tale portata,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa all'illuminazione delle gallerie dell'autostrada Catania-Siracusa;

se intenda procedere, in tempi celeri, ad una verifica dello stato di manutenzione e sicurezza di tutte le gallerie.

(4-04153)

(18 giugno 2015)

L'RISPOSTA. - annosa questione relativa all'illuminazione delle gallerie dell'autostrada Catania-Siracusa è legata al fenomeno del furto di cavi in rame, particolarmente diffuso negli ultimi anni, che colpisce gli impianti tecnologici delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, ivi comprese quelle stradali di competenza ANAS.

ANAS ha fatto presente che tali eventi criminosi, ripetuti nel tempo e, a volte, nel medesimo luogo, risultano di difficile contrasto tanto da vanificare gli interventi di mero ripristino delle apparecchiature danneggiate.

Per risolvere il gravoso problema ANAS ha avviato, in data 23 marzo 2016, anche per le infrastrutture stradali siciliane, compresa l'autostrada Catania-Siracusa, una procedura di gara, in accordo quadro, che prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici installati sia all'aperto sia in galleria. I lavori prevedono il ripristino dei dispositivi tecnologici mediante cavi di alimentazione in alluminio adeguatamente protetti da sistemi atti ad evitare il ripetersi di eventuali episodi di furto o danneggiamento.

Attualmente è già conclusa la prima fase della gara e a breve le società che hanno mostrato di avere i requisiti tecnico-economici per l'esecuzione dei lavori invieranno le loro offerte. L'importo totale dell'intervento è di circa 7 milioni di euro, finanziati con il contratto di programma 2015 ANAS e con il decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 164 del 2014.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(12 gennaio 2017)

BARANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

è attualmente in corso dinanzi al Tribunale penale de L'Aquila un procedimento per abuso d'ufficio aggravato, che vede, quali imputati, l'ex rettore dell'Università aquilana, Ferdinando Di Orio, l'ex direttore amministrativo della medesima Università, Filippo Del Vecchio, e l'imprenditore Marcello Gallucci;

tale processo verte sull'eventualità che siano stati gonfiati taluni canoni di locazione per affittare un capannone di proprietà dell'azienda Optimes, ove furono ricollocate le facoltà di Ingegneria e di Economia dell'Università de L'Aquila, a seguito dei danni causati alle strutture universitarie dal sisma del 6 aprile 2009;

secondo l'accusa, nell'agosto 2009, l'Università de L'Aquila, tramite i propri legali rappresentanti, avrebbe sottoscritto tale contratto di locazione della durata di anni 6, per un importo pari ad euro 1.242.528 euro a fronte dei 715.000 euro, successivamente stimati, dai periti dell'Agenzia del territorio;

al fine di adeguare la struttura presa in locazione alle esigenze universitarie, l'ateneo si è impegnato a versare al proprietario dell'immobile l'ulteriore somma di euro 2.500.000, il tutto procedendo, senza alcuna gara, per l'assegnazione dell'appalto;

vi è poi il versamento di 1.000.000 di euro corrisposto dall'ateneo a titolo di cauzione;

il procedimento penale oggetto della presente interrogazione è in corso da circa 7 anni;

tra le cause della lunga durata del procedimento vi è anche una modifica nella composizione del collegio giudicante, che ha reso necessario ripartire dalla fase istruttoria;

diverse sono state, inoltre, le udienze, a vario titolo, rinviate di svariati mesi rispetto alle date inizialmente fissate;

considerato che a dicembre 2016 i reati ascritti agli imputati andranno in prescrizione;

la prossima udienza è fissata per il giorno 2 febbraio 2017, ovvero in data postuma al subentro della prescrizione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi per sincerarsi circa la regolarità del processo, con particolare riguardo alle date in cui sono state fissate le udienze e alle conseguenze della modifica del collegio giudicante.

(4-06110)

(14 luglio 2016)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo si riporta la vicenda relativa al procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale di L'Aquila, che vede, come imputati l'ex rettore e l'ex direttore amministrativo dell'università aquilana, Ferdinando Di Orio e Filippo Del Vecchio, in concorso con l'imprenditore Marcello Gallucci, tutti accusati di avere volutamente "gonfiato", nell'agosto 2009, in sede di stipulazione del contratto di locazione di un capannone di proprietà della azienda Optimes (destinato ad ospitare le facoltà di Ingegneria ed Economia, a seguito dei danni provocati alle strutture universitarie dal sisma dell'aprile del 2009) il canone annuo, pari a 1.242.528 euro, tenuto conto del valore locativo effettivo, stimato dai tecnici dell'Agenzia del territorio in 715.000 euro. Nel merito della vicenda processuale, si rileva che, sebbene siano trascorsi 7 anni dai fatti, il dibattimento, a seguito di una serie consistente di udienze fissate a distanza di diversi mesi l'una dall'altra, sarebbe stato aggiornato alla data del 2 febbraio 2017, in epoca successiva alla prescrizione dei reati contestati, che maturerebbe nel mese di dicembre 2016. Si segnala, infine, che la modifica della composizione del collegio giudicante, intervenuta nel corso del giudizio, e il necessario rinnovo dell'istruttoria, avrebbe contribuito ad allungare ulteriormente la durata del processo. Su tali premesse, si chiede se il Ministro sia a conoscenza dei fatti e se intenda attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare eventuali irregolarità nella conduzione del processo.

Orbene, dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati, sulla base degli elementi forniti dal presidente del Tribunale di L'Aquila, emerge quanto segue.

A fronte di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, in data 22 novembre 2012, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale, il 13 marzo 2013, ha emesso il decreto di rinvio a giudizio. In data 3 ottobre 2013 si è tenuta la prima udienza dibattimentale; le ulteriori udienze, del 14 gennaio 2014, 19 giugno 2014, 5 febbraio 2015, 2 luglio 2015 e 4 febbraio 2016, sono state dedicate alla complessa istruttoria consistita nell'esame di numerosi testi e di alcuni imputati. Al termine dell'ultima delle udienze citate, il dibattimento, su richiesta congiunta del pubblico ministero e dei difen-

sori delle parti, è stato rinviato al 7 luglio 2016, per la discussione e la decisione, previa sospensione dei termini di prescrizione dei reati.

Nelle more, a causa dell'indisponibilità della dottoressa Daria Lombardi, assentatasi dall'ufficio dal 2 maggio 2016 (prima per complicanze gestazionali e in prosieguo per maternità), la composizione del collegio giudicante è mutata e, in ragione del dissenso alla lettura degli atti, manifestato dalla difesa di uno degli imputati ai sensi dell'art. 525 del codice di procedura penale, si è reso necessario un ulteriore rinvio all'udienza del 2 febbraio 2017, anche in considerazione dell'imminente uscita dall'ordine giudiziario, prevista per il 1° gennaio 2017, del presidente del collegio, dottor Giuseppe Grieco, per sopraggiunti limiti di età.

Il capo dell'ufficio giudiziario interessato ha, inoltre, precisato che i reati per i quali si procede, commessi in data 15 luglio 2009, si prescrivono il 17 giugno 2017, tenuto conto della durata della sospensione del termine disposta dal Tribunale. All'esito dell'istruttoria, la competente articolazione ministeriale ha rilevato, in particolare, che, secondo l'originaria programmazione dell'udienza conclusiva, il procedimento avrebbe dovuto essere definito nel mese di luglio 2016, con ampio anticipo sulla maturazione del termine di prescrizione dei reati. Tuttavia, l'imprevedibile criticità del decorso gestazionale della dottoressa Lombardi, componente del collegio giudicante, nell'imporre alla stessa l'immediata sospensione dell'attività lavorativa, con largo anticipo sui tempi ordinari, ha determinato l'inevitabile slittamento della fase decisoria del dibattimento.

Su tali premesse, ha dunque escluso l'assenza di profili di responsabilità disciplinare a carico di magistrati del distretto di L'Aquila, apparendo indiscutibile che i componenti originari del collegio giudicante investito del procedimento abbiano profuso il massimo impegno esigibile, compatibilmente con l'oggettiva situazione di disagio dell'ufficio, per definire il più celermente possibile un processo che, dagli atti acquisiti, inclusi i verbali d'udienza, presenta non trascurabili aspetti di problematicità, legati alla delicatezza della vicenda ed alla conseguente complessità dell'istruttoria.

Da quanto rappresentato, non si ravvisano elementi per disporre iniziative ispettive presso l'ufficio giudiziario di L'Aquila.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 dicembre 2016)

CIOFFI, PETROCELLI, CASTALDI, CRIMI, TAVERNA, AIROLA, LEZZI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in questi giorni sono in corso le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi che vedono gli oltre 13.000 geologi italiani chiamati ad eleggere i loro rappresentanti;

le precedenti elezioni furono turbate da disordini all'unico seggio elettorale di Roma, con l'intervento delle forze dell'ordine, e seguite da strascichi legali in cui emersero diverse irregolarità e anomalie: ad esempio, fu riscontrato che centinaia di schede riportavano voti espressi in maniera identica, tutte con lo stesso errore di scrittura nella trascrizione del nome di uno dei candidati. Ciò nonostante quelle elezioni furono validate;

le attuali elezioni, ancor prima dello spoglio dei voti, risulterebbero già gravate da irregolarità e anomalie tra cui: le schede elettorali, in violazione dell'art. 5 della legge n. 616 del 1966, e successive modificazioni e integrazioni, non risulterebbero autenticate dagli scrutatori e non riporterebbero nemmeno l'anno delle attuali elezioni; i componenti del seggio elettorale sarebbero stati nominati diversi giorni dopo l'invio massivo a tutti gli elettori delle stesse schede che essi avrebbero dovuto firmare; schede siffatte sarebbero state inviate a tutti gli elettori, contrariamente alla norma che ne dispone l'invio solo a coloro che ne abbiano fatto richiesta al fine di esercitare l'opzione di voto per raccomandata postale (comma 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005); in tal modo, sarebbero state messe in circolazione in tutta Italia migliaia di schede, non verificabili dai componenti del seggio elettorale;

tali presunte irregolarità e violazioni sono state tempestivamente segnalate da diversi candidati ed elettori mediante reclami presentati agli uffici competenti della Direzione generale della giustizia civile del Ministero, senza, a quanto risulta agli interroganti, avere il benché minimo riscontro;

nella giornata di sabato 17 ottobre 2015, durante lo scrutinio, si è di nuovo ripetuto quanto già avvenuto nelle scorse elezioni: si è di nuovo reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la dovuta calma al seggio elettorale;

considerato che:

quanto sta avvenendo per le elezioni dei rappresentanti nazionali dei geologi, seppur connotato da particolare gravità, non è dissimile da quanto oramai troppo spesso avviene in occasione delle elezioni degli organi di rappresentanza di molti ordini professionali;

gli eletti ai consigli nazionali degli ordini professionali svolgono un notevole ruolo di rappresentanza, in quanto essi entrano spesso a far parte di commissioni ministeriali, possono essere sentiti in audizione alle Camere e partecipare alle varie forme di confronto sui provvedimenti che riguardano le diverse categorie professionali; per tale motivo è importante che tali cariche siano assunte in maniera pienamente legittima e non derivino da elezioni basate su tali irregolarità;

ritenuto che:

l'ordine dei geologi, come tutti gli altri ordini professionali, è un ente vigilato dal Ministero della giustizia ai sensi della legge n. 112 del 1963; tale attività di vigilanza si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo; inoltre, compete al Ministro in indirizzo lo scioglimento dei consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi;

la presunta violazione dell'art. 5 della legge n. 616 del 1966 è un fatto gravissimo, in quanto contrario alle regole basilari di ogni elezione, perché rende illegittimo proprio il documento principale con il quale si svolgono, cioè la scheda elettorale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se intenda promuovere iniziative di propria competenza al riguardo;

quali misure specifiche intenda eventualmente adottare al fine di evitare che le gravi irregolarità segnalate rimangano ancora una volta irrisolte ed elezioni svolte in tale maniera vengano nuovamente validate.

(4-04724)

(21 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Mediante l'atto di sindacato ispettivo si rappresentano diverse criticità relative all'elezione per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi, svoltesi tra l'8 ed il 20 ottobre 2015.

La normativa che disciplina l'elezione per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi è costituita dal combinato disposto degli artt. 3 e 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e dagli artt. da 1 a 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, nei limiti delle disposizioni non abrogate in forza del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 169. Richiamando il quadro di riferimento, si prospettano irregolarità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, nella valutazione dei voti espressi e trasmessi a mezzo corrispondenza. Si censura, inoltre, la circostanza secondo cui non sarebbe stata ammessa la presenza di rappresentanti di lista o candidati all'atto di apertura delle buste contenenti le schede votate a mezzo posta ed alla loro conseguente valutazione di validità. Si deduce che il Ministero dispone del potere di commissariamento "e financo di scioglimento" del consiglio nazionale dei geologi a norma dell'art. 11 della legge 3 febbraio 1963, anche in presenza di gravi motivi, prospettando che tali debbano ritenersi le riferite irregolarità. Si richiede, pertanto, di quali informazioni disponga il Ministero al riguardo e se abbia promosso o intenda promuovere iniziative che possano impedire l'insediamento del consiglio nazionale, disponendone il commissariamento.

La questione posta attiene, all'evidenza, al regolare espletamento delle procedure elettorali per il rinnovo del consiglio nazionale dei geologi. Al riguardo, va premesso che il consiglio è l'organismo che rappresenta istituzionalmente, sul piano nazionale, gli interessi rilevanti della categoria professionale dei geologi ed è un ente pubblico non economico, a carattere associativo, dotato di autonomia, patrimoniale e finanziaria. Il consiglio, pertanto, determina la propria organizzazione attraverso appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Come noto, al Ministero della giustizia è attribuita la funzione di vigilanza sui consigli e sugli ordini professionali. Tale prerogativa, finalizzata a garantire il funzionamento degli enti rappresentativi, si estrinseca nel potere di scioglimento del consiglio che non sia in grado di svolgere, per qualsiasi ragione, le proprie attribuzioni regolarmente, ovvero quando sia decorso il termine, previsto dalla legge, entro il quale il consiglio debba essere nuovamente eletto, alla scadenza del precedente, ovvero, ancora, quando il consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi imposti, persista nella loro violazione.

Dal quadro così sommariamente delineato, discende che esula dai poteri di vigilanza del Ministero la valutazione circa la legittimità dei procedimenti elettorali finalizzati al rinnovo del Consiglio, riservati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005 al medesimo consiglio nazionale. Ed invero l'art. 3 del decreto riserva al consiglio nazionale il potere di indire le consultazioni elettorali (comma 1) e di nominare il seggio elettorale (comma 8), mentre attribuisce al presidente del seggio elettorale (comma 20) la competenza in ordine alla proclamazione degli eletti.

L'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339, inoltre, attribuisce la competenza in materia di ricorsi elettorali allo stesso consiglio nazionale, in sede amministrativa, e, in seconda istanza, al tribunale ordinario. Nessun

potere di ingerenza nel procedimento elettorale è, pertanto, attribuito dalla legge al Ministro. Ne consegue che anche un intervento ministeriale volto allo scioglimento e commissariamento del consiglio neoeletto, sulla base di prospettate e, allo stato, non dimostrate irregolarità, costituirebbe un'interferenza nelle prerogative proprie dello stesso ente.

Relativamente alle precedenti elezioni del consiglio nazionale dei geologi, svoltesi nell'anno 2010, risulta, peraltro, come il relativo procedimento sia stato contestato sia attraverso il previsto ricorso al consiglio nazionale, che mediante impugnativa al tribunale di Roma che, con ordinanza n. 936/2014, depositata il 16 gennaio 2014, ha rigettato il ricorso.

La competente articolazione ministeriale ha, comunque, vagliato tutte le segnalazioni riferite alle irregolarità rappresentate non potendo, per le argomentazioni rassegnate, assumere iniziative a riguardo. La stessa direzione generale è, invece, costantemente impegnata nelle attività di indirizzo ed orientamento degli ordini, funzionali alla vigilanza, soprattutto nelle materie ad elevato grado di complessità.

Con riferimento al voto a mezzo corrispondenza, difatti, si evidenzia come tale modalità di espressione del consenso abbia evidenziato, nella prassi, talune criticità applicative. Al fine di orientare l'interpretazione delle norme coinvolte, la direzione generale della giustizia civile ha emesso, già con nota in data 2 settembre 2005, n. 10265, una specifica circolare, indicando nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 445, la fonte regolatrice della materia. È stato evidenziato come, anche qualora il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza, il riconoscimento e l'identificazione del votante non possano essere omessi, palesandosi come "indispensabile una attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio", tale potendosi ritenere la "legalizzazione della firma da parte di un pubblico ufficiale secondo le modalità che lo stesso d.P.R. 445 del 2000 prevede agli articoli 30 e seguenti", in quanto idonea ad accertare l'effettivo esercizio dell'operazione di identificazione e riconoscimento del votante, a cura dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Non è stata, invece, ritenuta valida modalità di identificazione, nei casi di votazione mediante lettera raccomandata, "la sottoscrizione del votante trasmessa, unitamente ad una copia fotostatica di un valido documento d'identità nella busta chiusa e sottoscritta, contenente la scheda elettorale", come invece prospettato nei quesiti rivolti all'amministrazione, attraverso una lettura applicata "alla materia elettorale degli ordini professionali dell'art. 38, 3 comma, richiamato dall'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 28 luglio 2000 in materia di documentazione e semplificazione amministrativa", posto che tali norme "si riferiscono o ad istanze o ad atti destinati a certificare stato, qualità o fatti, categorie alle quali non è certo riconducibile la dichiarazione di voto (...) per sua natura segreta, personale e non delegabile (...) esercitata sempre previo accertamento della identità del votante da parte dei

componenti il seggio elettorale: accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale esibito".

Siffatta opzione ermeneutica, finalizzata ad assicurare la più ampia tutela alla segretezza e personalità dell'espressione di voto, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della Costituzione, attraverso il rigoroso accertamento dell'identità del votante, è stata ritenuta, da ultimo, tuttora condivisibile anche dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3427 del 28 luglio 2016, ha annullato le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale dei biologi. Il Consiglio di Stato ha ritenuto conforme alla legge la nota richiamata in quanto "circolare interpretativa tutt'altro che illegittima, oltre che vincolante per il sistema ordinistico-professionale, con la conseguente illegittimità dell'esercizio del potere amministrativo che se ne discosti".

È indubbio che attraverso il voto per corrispondenza è favorita la partecipazione degli iscritti alle elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, in una prospettiva di promozione dell'esercizio del diritto di voto anche per gli aventi diritto al voto residenti in località distanti dall'unico seggio centrale. Tuttavia, il "*favor voti*" e le esigenze di semplificazione incontrano un limite invalicabile nella necessità di garantire trasparenza, genuinità e personalità nell'esercizio del diritto di voto. L'autenticazione del pubblico ufficiale, terzo rispetto all'elettore è, pertanto, l'unica condizione idonea ad assicurare in via immediata il controllo.

Nell'ipotesi del voto per corrispondenza occorre, dunque, l'autenticazione della firma per mezzo di un pubblico ufficiale, con esclusione dell'autocertificazione che, invece, non garantisce alcun controllo diretto sull'identità del votante. Nella votazione mediante lettera l'autenticazione della firma del votante sulla busta chiusa che contiene la scheda di voto è da considerarsi attività equipollente a quella svolta presso il seggio elettorale dai componenti il seggio medesimo, i quali accertano l'identità dell'elettore. La tutela della personalità e segretezza del voto è, pertanto, oggetto di costante attenzione da parte degli uffici del dicastero.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 dicembre 2016)

CROSIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

la tangenziale di Tirano, sulla strada statale 38, Accessibilità alla Valtellina, IV lotto, tratto Stazzona-Lovero, è un'opera importantissima per

la provincia di Sondrio e per tutto il Paese, sia ai fini del decongestionamento della viabilità statale e locale ricadente nella provincia di Sondrio e del miglioramento dei collegamenti con le province di Lecco e Milano e con la Svizzera, sia per risolvere i gravi problemi da incidenti, che si verificano regolarmente sulla viabilità attuale e rispondere alle esigenze della notevole affluenza turistica nella stagione estiva e in quella invernale;

già dal maggio 2015 la Regione Lombardia ha inserito l'opera nel *dossier* consegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a margine della cerimonia di inaugurazione della tangenziale est esterna di Milano (Teem), chiedendo l'approvazione al CIPE del progetto-stralcio della variante di Tirano e la conferma della disponibilità dei finanziamenti necessari,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell'arte del progetto ai fini della realizzazione della tangenziale di Tirano, sulla strada statale 38, Accessibilità alla Valtellina, IV lotto, tratto Stazzona-Lovero;

se il Ministro in indirizzo confermi la disponibilità dei finanziamenti necessari;

se possa fornire indicazioni sui tempi di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE.

(4-05880)

(25 maggio 2016)

L'RISPOSTA. - ammodernamento della strada statale 38 "Accessibilità Valtellina", lotto 4, variante di Tirano prevede interventi su due tratte: a) svincolo di Brianzone/svincolo la Ganda; b) svincolo la Ganda/svincolo Campone.

L'infrastruttura, che si sviluppa per circa 6,6 chilometri, ha le caratteristiche delle strade di categoria C1 (larghezza complessiva di 10,5 metri, due corsie (una per senso di marcia e banchine laterali).

Il progetto definitivo, elaborato dalla Provincia di Sondrio con la supervisione tecnica dell'ANAS, nel 2010 è stato inviato agli uffici competenti del Ministero e agli altri enti competenti per l'approvazione e il finanziamento dell'opera ai sensi della legge n. 443 del 2001. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni da parte di tutti gli enti territoriali interessati.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 29 aprile 2016 ha restituito all'ANAS gli elaborati progettuali richiedendo alcune integrazioni e l'aggiornamento del progetto alle normative vigenti e agli studi sul traffico corredati dalle analisi delle alternative di progetto. L'ANAS ha comunicato che sono in corso di valutazione le richieste avanzate al fine di restituire il progetto aggiornato e acquisire il parere di competenza necessario a concludere le procedure approvative.

L'intervento è inserito nell'allegato B "Schema di piano pluriennale investimenti ANAS 2015-2019", con un costo di 145 milioni di euro, un finanziamento disponibile dalle risorse della Regione Lombardia per 55 milioni di euro e un importo non finanziato di 90 milioni di euro. La copertura finanziaria dei restanti 90 milioni di euro è prevista nella bozza di contratto di programma ANAS 2016-2020, derivanti dal fondo unico statale a disposizione dell'ANAS. Appena saranno rese disponibili le somme necessarie si potrà procedere all'appalto dell'intervento entro il 2017.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)

CROSIO, ARRIGONI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con precedente interrogazione, 4-06275, gli interroganti avevano messo in evidenza i rilevanti disagi per i cittadini e per l'economia locale che ha creato l'ordinanza dell'ANAS che, a partire dal 2 agosto 2016, ha imposto un limite di velocità di 90 chilometri orari sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga;

purtroppo, ad un mese di distanza dalla precedente interrogazione e nonostante i personali colloqui intercorsi con il viceministro Nencini, il limite dei 90 chilometri orari persiste ancora e sembra diventare durevole;

la strada statale 36 è la principale arteria che collega la Valtellina con Milano e con il restante territorio lombardo e tale limite di velocità sta creando ingenti danni alle imprese, in quanto allontana la Valtellina dalle principali arterie di comunicazione;

l'imposizione del limite di 90 chilometri orari, avvenuto senza un preventivo confronto con il territorio e contro le previsioni progettuali che prevedevano il limite di 100 chilometri orari, ha lo scopo di porre un presunto rimedio alla mancata manutenzione della strada da parte dell'ANAS,

come se fosse possibile risolvere le carenze di sicurezza stradale con l'abbassamento della velocità di 10 chilometri orari;

occorre che l'ANAS revochi tali misure provvisorie e provveda nell'immediato al finanziamento di un programma serio di manutenzione della strada statale 36, poiché le condizioni del manto stradale e delle misure di sicurezza sono oggettivamente precarie; non possono essere ritenute accettabili misure di abbassamento del limite di velocità dirette a surrogare le carenze infrastrutturali di manutenzione e messa in sicurezza della strada;

le incertezze sul finanziamento della manutenzione della strada statale 36 si inquadrano nel preoccupante contesto infrastrutturale del Paese in seguito alle scelte del Governo di bloccare la legge obiettivo e restringere le disponibilità finanziarie per le opere viarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza per individuare nell'immediato le risorse finanziarie occorrenti per la manutenzione della strada statale 36, affinché siano garantite l'affidabilità e la sicurezza dell'arteria stradale e sia ripristinato da parte dell'ANAS il limite dei 100 chilometri orari previsto dal progetto originario della strada statale, che assicura la continuità territoriale della Valtellina con le principali arterie di comunicazione nazionali e comunitarie, e mettere fine agli attuali disagi provocati ai cittadini e alle imprese.

(4-06309)

(13 settembre 2016)

RISPOSTA. - Occorre premettere che la disciplina relativa ai limiti di velocità è dettagliatamente regolamentata dall'articolo 142 del codice della strada che autorizza gli enti proprietari delle strade a fissare limiti massimi e minimi di velocità diversi da quelli stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di strade. Tale deroga può essere legittimamente esercitata dagli enti proprietari, qualora cause particolari rendano necessario imporre limiti di velocità diversi da quelli originariamente previsti per determinate strade o tratti. Peraltro, al venir meno dei motivi che hanno determinato l'adozione di differenti limiti di velocità, l'ente è tenuto, tempestivamente, a riproporre gli originati limiti.

Per la revisione dei limiti di velocità sulla strada statale 36 "lago di Como e dello Spluga", la società Anas ha riferito che la limitazione si è resa necessaria per garantire la sicurezza dell'utenza nella fase di realizzazione degli interventi per la riqualificazione strutturale dell'arteria.

In merito agli interventi di ripristino della pavimentazione dal chilometro 12,910 al chilometro 24.300 si comunica che i lavori sono stati ultimati nel mese di ottobre 2016; il 18 ottobre è stato ripristinato il limite di velocità a 110 chilometri orari sul tratto Monza-Verano Brianza (in carreggiata nord dal chilometro 12,910 al chilometro 24,300, in carreggiata sud dal chilometro 24,300 al chilometro 16,400 e dal chilometro 15,500 al chilometro 12,910).

Anas informa che per la strada statale 36 nel prossimo triennio sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per oltre 17 milioni di euro annui, volti ad elevare la fruibilità e i livelli di servizio.

Infine, in merito al crollo del viadotto n. 17 della strada provinciale 49, nel comune di Annone (Lecco), precipitato sulla strada statale 36 al chilometro 41,900, si informa che il Ministero ha nominato sull'accaduto una commissione d'inchiesta i cui membri in data 4 novembre si sono recati presso il compartimento Anas di Milano per le verifiche necessarie e per acquisire tutta la documentazione utile all'espletamento delle indagini. Contestualmente, è stato chiesto alla medesima Anas di condurre una verifica su tutti i cavalcavia insistenti sull'intero tracciato della strada statale 36, i quali potrebbero, in quanto sottoposti alle medesime condizioni climatiche, costruiti con gli stessi materiali, dalla stessa impresa, essere interessati da problematiche analoghe a quelle del cavalcavia oggetto del drammatico incidente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)

DE POLI. - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da una recente dichiarazione alla stampa del presidente del Tribunale di Venezia, Arturo Toppan, si apprende che, nel corso del 2015, rischia di aggravarsi ulteriormente la già molto appesantita situazione del sistema giudiziario veneto: secondo le stime del Ministero della giustizia, si verificherà nei tribunali veneti una carenza di organico così grave da compromettere seriamente l'amministrazione della giustizia, a causa della collocazione a riposo di un gran numero di dipendenti dei tribunali;

a questo vuoto di organico, pari a circa 7.000 unità, si dovrà certamente porre una particolare attenzione e studiare misure risolutive che, in

base alle nuove norme sulla mobilità del pubblico impiego, potrebbe prevedere l'impiego nei tribunali di personale delle Province in esubero adeguatamente formato circa le nuove competenze;

un intervento di tale entità, stimato di circa 2.000 unità, potrebbe coprire parzialmente la mancanza di organico, così da scongiurare la paralisi dell'amministrazione giudiziaria a grave discapito della comunità tutta;

inoltre, la recente introduzione del "processo telematico", nonostante presenti delle criticità e dei problemi in questa fase iniziale di transizione dal vecchio al nuovo sistema, consentirà un risparmio stimato di 44 milioni di euro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per procedere al celere trasferimento nei tribunali dei dipendenti delle Province in esubero, in base alle nuove norme sulla mobilità del pubblico impiego e, soprattutto, come intendano procedere per favorire un percorso formativo affinché il personale acquisisca le necessarie competenze per operare in un ambito così delicato quale quello dell'amministrazione giudiziaria.

(4-03617)

(11 marzo 2015)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia. Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b)

l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale.

Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso. Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime.

In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto. La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il

personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui all'articolo 21-*quater* citato, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata. Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari veneti. In particolare, allo stato, risulta che gli uffici giudiziari del distretto evidenziano un indice di scopertura complessivo pari al 19,69 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,26 per cento. Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nella prospettiva di fornire adeguato sostegno agli uffici veneti, in attesa della definizione delle procedure di mobilità in corso, il 3 novembre 2016 il Ministro ha sottoscritto con il presidente della Regione Veneto, il presidente della Corte d'appello di Venezia e il procuratore generale della Repubblica di Venezia un protocollo d'intesa per la temporanea assegnazione di personale della Regione agli uffici giudiziari del distretto. L'accordo nasce, da un lato, dalla considerazione dal carattere particolare del territorio della regione, a forte connotazione imprenditoriale e commerciale, con evidenti ripercussioni in termini di investimenti, sviluppo economico e competitività; dall'altro, dal fatto che l'efficiente svolgimento dell'azione giudiziaria sul territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali e fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione.

Le politiche sulla mobilità sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche degli uffici.

Per quanto riguarda il personale di magistratura, è stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua di tali criteri, al distretto di Venezia sono stati assegnati complessivamente 29 posti di giudice e 9 di sostituto procuratore, in incremento della dotazione prevista. Sullo schema di decreto, il Consiglio superiore della magistratura ha espresso il prescritto parere nella seduta plenaria del 23 novembre 2016. All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Come noto, la copertura delle vacanze è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e può essere temporaneamente fronteggiata mediante provvedimenti di applicazione, di competenza del procuratore generale.

Nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della giustizia, invece, per sostenere adeguatamente la giurisdizione sono attualmente in corso due

procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(28 dicembre 2016)

FILIPPI, ORRU', RANUCCI, MARGIOTTA, SONEGO, CARDINALI, BORIOLI, CANTINI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il trasporto ferroviario delle merci in Italia è da anni il fanalino di coda di Europa, rappresentando circa il 7 per cento rispetto alle altre modalità di trasporto, a danno dell'ambiente, della congestione stradale e provocando numerose conseguenze negative note e ampiamente discusse in tutte le sedi istituzionali;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con questo Governo ha avviato una serie di azioni, tradotte in provvedimenti già adottati e in un importante lavoro di consultazione di tutti gli *stakeholder* da parte della struttura tecnica di missione, che a breve dovrebbe produrre una sintesi e ulteriori proposte di riforma per rilanciare un settore fondamentale per il comparto della logistica;

uno di questi provvedimenti ancora in fase di attuazione ha già prodotto un risultato molto importante nella produzione del traffico ferroviario merci per le regioni del Sud Italia nel corso dell'anno 2015: risulta infatti, dati della Direzione generale del trasporto ferroviario merci che sta se-

guendo con molta attenzione l'approvazione del provvedimento di incentivo in sede comunitaria, che l'aumento del traffico sia stato di circa l'8 per cento;

negli anni che vanno dal 2007 al 2015 il mercato del trasporto ferroviario merci in Italia ha visto una forte contrazione, un vero e proprio crollo dei volumi di traffico; in questo contesto si è passati da circa 70 milioni di chilometri ferroviari prodotti nel 2007 ai 44 milioni prodotti nel 2015 (fonte RFI);

l'impresa ferroviaria Trenitalia Cargo, ex monopolista, ha ridotto sensibilmente la sua quota di mercato fino a rappresentare oggi circa il 60 per cento, mentre il restante 40 per cento è rappresentato da nuove imprese ferroviarie, nate a seguito della liberalizzazione del mercato avvenuta nel 2004;

la perdita della quota modale del settore in parte è stata causata dalla crisi economica, ma una buona parte di essa è passata al settore dell'autotrasporto; tuttavia, il tracollo del trasporto ferroviario merci è stato evitato grazie all'ingresso dei nuovi operatori (circa 20 quelli operativi) che hanno investito in piena crisi economica, scommettendo in un settore in profonda crisi;

nelle ultime settimane si è venuti a conoscenza dalla stampa che numerosi macchinisti, circa 100, in servizio presso le imprese ferroviarie non appartenenti al gruppo FSI starebbero per essere assunti da Trenitalia;

visto il numero importante del reclutamento di addetti per la stessa mansione, sarebbe scontata la pubblicazione di un bando pubblico, cosa che non risulta;

da una nota stampa di Trenitalia, infatti, del 7 ottobre 2016 risulta che: «La procedura di selezione è stata fatta, tra luglio e settembre, per rispondere alle esigenze produttive di Trenitalia selezionando i *curricula* già, in precedenza, inseriti spontaneamente nel database della sezione "Lavora con noi" del sito fsitaliane.it»;

risulta inoltre che gli addetti in fase di reclutamento siano destinati al traffico passeggeri regionale, settore di fondamentale importanza viste le condizioni attuali dei nostri pendolari, ma che non vede l'esplosione di traffico da un giorno all'altro e, date le condizioni di gestione dell'operatore monopolista, presente in tutte le regioni d'Italia, permette di pianificare per tempo l'assunzione di personale operativo, attraverso bandi pubblici e corsi di formazione;

negli ultimi anni, peraltro, sono stati numerosi i macchinisti invitati ad uscire anticipatamente dall'azienda mediante meccanismi di scivolo ed incentivo pensionistico;

risulta inoltre che nella impresa ferroviaria deputata prevalentemente alle attività di manovra ferroviaria, Serfer, partecipata al 100 per cento da Trenitalia, sono presenti almeno 50 macchinisti, considerati formalmente in esubero;

questo passaggio di personale operativo così importante verso Trenitalia indebolisce fortemente le imprese ferroviarie del trasporto merci, che, avendo dimensioni notevolmente ridotte rispetto all'*incumbent* sono costrette a sopprimere corse già programmate, con ingenti danni economici ma soprattutto allontanando o rendendo impossibili gli obiettivi di crescita del trasporto merci su ferrovia (un aumento del 50 per cento nel prossimo quinquennio) posti dal Governo nelle azioni in corso, che in parte sono già finanziate con provvedimenti in vigore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga che questa operazione sia stata effettuata con eccessiva fretta e senza considerare il danno potenziale ad una serie di azioni utili e già operative per il rilancio del trasporto ferroviario delle merci;

perché non sia stata pianificata nel tempo, con la previsione di un bando pubblico, l'assunzione di circa 100 macchinisti per il trasporto ferroviario regionale;

perché non siano stati considerati, vista l'urgenza, i 50 macchinisti formalmente in esubero nell'impresa ferroviaria Serfer.

(4-06484)

(12 ottobre 2016)

RISPOSTA. - In merito alle attività di reclutamento da parte di Trenitalia di macchinisti operanti in altre aziende concorrenti e da destinare al servizio regionale, si ricorda che il decreto legislativo n. 247 del 2010, di recepimento della direttiva comunitaria 2007/59/CE, pone delle tutele affinché gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria, stabilendo le condizioni per le quali la tutela deve applicarsi.

In attuazione di tale disposizione questo Ministero, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 30 novembre 2012 ha sancito il diritto del datore di lavoro di ricevere un indennizzo

nel caso in cui nei 4 anni successivi alla formazione il macchinista decida volontariamente di lasciare l'impresa o il gestore dell'infrastruttura che ha sostenuto gli oneri della formazione e venga utilizzato da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura. L'indennizzo è a carico dell'impresa o gestore che assume il macchinista, ed è computato dal datore di lavoro nella misura dei costi medi di formazione e in proporzione al periodo di ammortamento residuo.

Nel ritenere che la fattispecie sia adeguatamente regolamentata dalla vigente normativa nazionale, questo Ministero è comunque disponibile ad attivare tavoli di confronto con la partecipazione di tutti gli operatori interessati.

Inoltre, considerata la delicatezza delle questioni sulla specifica vicenda, questo Ministero ha chiesto dettagliati chiarimenti a Ferrovie dello Stato italiane. Trenitalia ha riferito di procedere alle assunzioni del personale necessario per le attività dell'azienda nell'osservanza della normativa vigente in materia e con modalità tali da garantire il pieno rispetto delle corrette dinamiche concorrenziali. Peraltro, la stessa azienda ha ricordato di ricorrere sempre prioritariamente alla mobilità interna al gruppo Ferrovie dello Stato italiane, tenendo conto di tutte le risorse che si rendono disponibili nei diversi profili professionali richiesti.

Conseguentemente, anche il reclutamento di questo personale, come ha assicurato Ferrovie dello Stato, avverrà in conformità ai suddetti criteri.

Infine, Ferrovie dello Stato italiane ha informato che allo stato attuale la Divisione cargo di Trenitalia non dispone di personale di condotta in eccesso, né risulta che presso la società Serfer vi siano macchinisti in esubero.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

è stato bandito nell'anno 2002 un concorso interno per titoli di servizio ed esame per complessivi 643 posti, di cui 608 uomini e 35 donne, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori di Polizia penitenziaria;

allo stato, si è svolta solamente, nel 2010, la prova preliminare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla;

da notizie in possesso dell'interrogante hanno superato la selezione più di 2.500 unità;

dai dati in possesso dell'interrogante emerge altresì che nel ruolo di sovrintendente del Corpo di Polizia penitenziaria vi è una carenza in organico pari a circa 2.800 unità;

l'ultimo concorso per la qualifica di vice sovrintendente è stato definito nell'anno 2010,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per definire il concorso per la qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria, di cui si è svolta solamente, ben 5 anni or sono, la prima prova preselettiva;

quali provvedimenti intenda intraprendere in ordine alle ingenti carenze nel ruolo dei sovrintendenti, anche mediante un'eventuale procedura straordinaria per l'avanzamento alla qualifica di vice sovrintendente, tenuto conto che la maggior parte degli assistenti capo sono stabilmente impiegati in mansioni superiori alla qualifica rivestita, e se intenda bandire un concorso interno per vice sovrintendente volto a colmare le vacanze dovute ai molteplici collocamenti in quiescenza.

(4-03466)

(17 febbraio 2015)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede di ricevere informazioni in ordine alle nuove assunzioni di personale della Polizia penitenziaria e, in particolare, al concorso interno per vice ispettori, pubblicato sul bollettino ufficiale del 15 giugno 2008, ed alle ulteriori iniziative che si intende adottare per risolvere la situazione di carenza di personale nel ruolo dei sovrintendenti.

La competente articolazione ministeriale ha comunicato che la procedura concorsuale è rimasta a lungo sospesa per problemi connessi agli oneri legati alla pendenza di numerosi contenziosi sorti in occasione di un precedente concorso svolto in relazione al medesimo ruolo. A febbraio la procedura si è sbloccata e la prova scritta si è svolta il 23 marzo 2016. Allo stato, la commissione esaminatrice sta provvedendo alla correzione dei

2.200 temi e dovrebbe ultimare tale procedura per la fine del 2016 per poi avviare la prova orale.

Con riferimento alla situazione di carenza di personale nel ruolo di sovrintendente, la competente articolazione ministeriale ha precisato che la strutturale carenza di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti ha comportato che le funzioni di sorveglianza generale, di capo reparto e di preposto siano state frequentemente assunte dal personale del ruolo degli assistenti. Per tale ragione, è attualmente all'esame l'ipotesi di procedere alla promozione per meriti straordinari degli assistenti capo che abbiano svolto mansioni superiori per un arco temporale che dovrà essere determinato e che, inoltre, abbiano ottenuto riconoscimenti particolari, ovvero abbiano riportato ottimi giudizi di professionalità, od ancora abbiano acquisito altri titoli.

La delicata questione della carenza di personale della Polizia penitenziaria è costantemente all'attenzione del Ministero, come si evince anche dal fatto che essa è stata oggetto di uno dei tavoli tematici degli stati generali, conclusisi nell'aprile 2016.

Merita di essere anche evidenziato che, al fine di adeguare l'organico del Corpo di Polizia penitenziaria alle esigenze organizzative ed alle finalità trattamentali, già nel 2014 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ampliato la dotazione di risorse umane fino a 45.325 unità e, con la legge di stabilità per il 2016, grazie all'impegno profuso da questo Ministero sono state stanziati le risorse economiche necessarie per procedere al riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo con quelli corrispondenti delle altre forze di polizia. La concreta realizzazione di tale previsione è demandata ad un provvedimento normativo, per la cui elaborazione è attualmente in corso un'analisi congiunta con il Ministero dell'interno, nell'ambito del riordino complessivo delle forze di polizia.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 dicembre 2016)

GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, PAGLINI, DONNO, MORONESE, SERRA, LEZZI, CASTALDI, COTTI, BLUNDO, PUGLIA. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

la gestione governativa "Ferrovie Circumetnea" (FCE) di Catania è un ente strumentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e lo stesso ente, a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 21, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, è stato affidato alla diretta amministrazione della Direzione generale per i sistemi di trasporto ed impianti fissi e il trasporto pubblico locale, nella persona del direttore in carica ingegner Virginio Di Giambattista;

a giudizio degli interroganti, è noto, e supportato da copiosa ed unanime giurisprudenza, che il rapporto di lavoro alle dipendenze di una gestione governativa avrebbe sempre integrato un rapporto di pubblico impiego in quanto riferito direttamente allo Stato ed alla sua organizzazione pubblicistica;

risulta agli interroganti che, con ordine di servizio n. 62 pubblicato il 29 maggio 2014, la FCE ha adottato un "Regolamento per gli sviluppi professionali del personale di ruolo", nel cui corpo tra le norme generali, è stato espressamente previsto che "La copertura dei posti vuoti in organico viene affermata mediante la promozione di agenti in servizio e l'assunzione di elementi esterni (...) L'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne tra il personale di ruolo in servizio";

è altresì noto che, in applicazione del Regolamento interno, l'amministrazione ha bandito decine di concorsi interni, riservando esclusivamente al personale di ruolo tutti i posti disponibili nelle piante organiche che sono state adottate dal 2012 ad oggi;

tale circostanza suscita perplessità negli interroganti, in considerazione della espressa previsione di rango costituzionale contenuta nell'art. 97, per la quale è espressa prescrizione che nelle pubbliche amministrazioni si accede esclusivamente per pubblico concorso e, ancora, per il dettato di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che limita la facoltà di riserva dei posti disponibili al personale interno, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi a condizione che i posti liberi siano superiori ad uno;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

contro siffatte determinazioni sono stati proposti contro l'amministrazione 3 distinti ricorsi innanzi al TAR della Sicilia, sezione di Catania, al fine di ottenere l'annullamento di altrettanti ordini di servizio, perché emanati in evidente violazione dei principi normativi in materia circa la necessaria riserva all'esterno dei posti messi a concorso;

il TAR, con ordinanze n. 853, n. 854 e n. 855 del 2014, in totale accoglimento dei proposti ricorsi, ha statuito che "il Collegio ritiene che il

ricorso sia assistito dal prescritto requisito del *fumus boni juris* in quanto: a) come indicato dal ricorrente, in forza della vigente normativa, il numero dei posti riservati ai concorrenti interni non può superare il 50 per cento dei posti messi a concorso; b) ne consegue che nella ipotesi in cui il concorso sia bandito per un unico posto, va garantita la partecipazione al concorso stesso sia dei concorrenti interni che di quelli esterni";

i pronunciamenti cautelari sono stati confermati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in appello dalla FCE, con ordinanze n. 144, n. 145 e n. 146 del 2015;

inoltre, con ordine di servizio n. 13 del 9 marzo 2015 la FCE, preso atto dei pronunciamenti cautelari di primo e secondo grado, nonché dell'illegittimità della propria condotta, disponeva la sospensione "per analogia" di tutte le altre procedure concorsuali interne bandite non ancora definite (ordini di servizio numeri dall'84 al 90, dal 92 al 95 e 98 e 101);

considerato inoltre che:

invece, successivamente, la gestione governativa FCE, rivedendo la propria legittima determinazione, riteneva di espletare e concludere i suddetti concorsi nominando ed assumendo i relativi vincitori, a pochi giorni dalla definizione del merito del contenzioso pendente innanzi al TAR;

definendo i giudizi nel merito, il TAR della Sicilia, sezione di Catania, con sentenze n. 1515, n. 1516 e n. 1517 del 2015, in totale accoglimento dei ricorsi proposti, annullava gli ordini di servizio impugnati, atteso che "le Gestioni Commissariali Governative sono tenute ad osservare il disposto dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150/2009, a mente del quale: a) ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, d. lgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 62 decreto legislativo N. 150/2009, le Amministrazioni pubbliche, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, devono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (primo comma); b) l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni (secondo comma)";

con tali pronunce, il TAR disponeva, altresì, la "disapplicazione" della "disposizione regolamentare adottata dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea con ordine di servizio n. 62 in data 29 maggio 2014, secondo cui "l'assunzione di elementi esterni è consentita dopo l'espletamento delle prove concorsuali interne fra il personale di ruolo in servizio", in quanto tale previsione contrasta con il menzionato disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 150/2009 (...) In applicazione del citato art. 24, invero, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla procedura con-

corsuale anche ai soggetti esterni, atteso che, nell'ipotesi in cui la selezione sia bandita per un unico posto, va garantita la partecipazione sia dei concorrenti esterni che di quelli interni in ossequio alla previsione secondo cui il numero di posti riservati ai concorrenti interni non può mai superare il 50% dei posti messi a concorso";

considerato altresì che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana adito in sede cautelare dalla FCE ai fini della sospensione degli effetti delle sentenze rese dal TAR con ordinanze n. 97, n. 98 e n. 99 del 5 febbraio 2016, anticipando una "prospettica infondatezza" nel merito, ha rigettato tutti gli appelli proposti;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, sembra palese che le censure di illegittimità mosse dal giudice amministrativo in primo e secondo grado riguardino tutti gli altri ordini di servizio e conseguenti concorsi interni espletati dalla Ferrovia Circumetnea, quand'anche non espressamente impugnati innanzi alle autorità competenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di dover attivare procedure ispettive di competenza, al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate o se siano stati violati i principi generali in materia di accesso al pubblico impiego;

se non intendano svolgere alcuna azione ispettiva, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, volta a verificare i principi di buona e corretta amministrazione dove, a giudizio degli interroganti con una discutibile norma, si pone nel ruolo di controllore e controllato di una amministrazione dello Stato l'ingegner Virginio Di Giambattista, che risulta agli interroganti noto alle cronache per essere stato coinvolto, seppure non da indagato, nell'inchiesta "Sistema" avviata dalla Procura di Firenze che portò Ercole Incalza, detto Ercolino, all'arresto per presunti reati nell'affidamento di appalti di opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture.

(4-05733)

(28 aprile 2016)

L'RISPOSTA. - articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha attribuito tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie alla Direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero. Per la gestione governativa della Ferrovia circumetnea (FCE),

la Direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero ha comunicato che al momento dell'insediamento, avvenuto in data 8 luglio 2011, ha accertato che il livello di forza lavoro era tale da non garantire il buon andamento e l'efficienza dell'attività aziendale, considerata la presenza di un consistente numero di lavoratori con contrario a termine, fino ad un massimo di 110 unità lavorative, operanti per la maggior parte nei settori delle officine de rotabili, dell'autoservizio e della manutenzione dell'infrastruttura.

La gestione ministeriale della FCE, preso atto della presenza di 110 unità con rapporto di lavoro a termine, si è rivolta al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di acquisire le linee di indirizzo per la corretta gestione della problematica. Ha predisposto un apposito regolamento acquisendo il competente avviso del Dipartimento della funzione pubblica in merito allo schema di direttiva, a firma del Ministro *pro tempore* che disciplinava le procedure di reclutamento all'interno della gestione governativa FCE. Con nota n. 36627 del 12 settembre 2012 il Dipartimento della funzione pubblica ha espresso parere favorevole sullo schema di direttiva, sottoscritta dal Ministro in data 14 gennaio 2013 e registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 2013.

Con riferimento ai concorsi interni, la gestione riferisce che con ordini di servizio del 28 luglio 2014 sono stati pubblicati alcuni bandi di concorso interno per vari profili professionali. Limitatamente agli ordini di servizio n. 91, n. 96 e n. 97 del 2014, sono state pronunciate dal Tribunale amministrativo della Sicilia, sezione di Catania, le ordinanze di sospensione cautelare n. 853, n. 854 e n. 855 del 2014, a seguito di ricorso di un soggetto esterno all'amministrazione che ne ha chiesto l'annullamento previa sospensione. In virtù di tali ordinanze l'azienda ha emesso l'ordine di servizio n. 13 del 2015, con il quale ha sospeso tutte le procedure concorsuali *in itinere*.

Successivamente sono state presentate due diffide, la prima da un soggetto esterno all'amministrazione per l'annullamento di tutte le residuali procedure concorsuali interne, la seconda da parte dei lavoratori interessati a revocare il predetto ordine di servizio n. 13/2015 relativamente alle procedure di loro interesse non oggetto di sospensione cautelare.

A seguito di queste vicende la gestione ha richiesto parere all'Avvocatura dello Stato in merito ai comportamenti da assumere, che si è così espressa: l'amministrazione ben potrà procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi espletati, non ravvisandosi né un obbligo di conformazione ad un eventuale giudicato sfavorevole reso su fattispecie distinte (seppur analoghe) né un interesse pubblico idoneo a giustificare l'esercizio del potere di autotutela.

L'azienda ha dato seguito ai relativi reclutamenti, le delibere di nomina dei candidati vincitori sono state sottoposte al parere della Corte dei conti (verbale n. 7 del 14 maggio 2015).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(9 gennaio 2017)

GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, GAETTI, PUGLIA, COTTI, PAGLINI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Siciliana, con deliberazione di Giunta regionale n. 4 del 14 gennaio 2011, ha approvato il piano regionale di rete delle infrastrutture eliportuali ed ha autorizzato l'utilizzo del 30 per cento delle risorse accantonate con deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009, sulla linea di intervento 1.2.3.3 del piano operativo (P.O.) FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2007/2013;

in data 22 maggio 2011, viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia, Parte I - n. 22 il bando di selezione per partecipare al programma di rete delle infrastrutture eliportuali - linea di intervento 1.2.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, per la realizzazione della rete di elisuperfici;

gli interventi inclusi nel piano, distinti in priorità, sarebbero stati realizzati dal Dipartimento regionale della protezione civile, alcuni con modalità a regia, altri a titolarità; il bando, rivolto agli enti locali, alle ASP (Azienda sanitaria provinciale) e ai presidi ospedalieri, avrebbe consentito ai soggetti indicati di dotare il territorio di elisuperfici attrezzate per l'attività di protezione civile ed elisoccorso con modalità 24 ore su 24;

il bando pubblico selezionava progetti di nuova realizzazione e adeguamento di strutture eliportuali, purché le elisuperfici fossero coerenti con i regolamenti P.O. FESR Sicilia 2007/2013 e conformi ai regolamenti di igiene ed edilizi comunali ed ai piani regolatori;

il Comune di Agira (provincia di Enna) risulta classificato al 14° posto della graduatoria, a livello regionale, per la realizzazione di un eliporto per un importo di complessivo di 400.000 euro, di cui: 300.000 a carico dell'Unione europea, 14.310 euro a carico dello Stato e 85.690 euro a carico della Regione Sicilia;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

l'area individuata dal Comune di Agira per la realizzazione dell'infrastruttura eliportuale si trova in contrada Angeli Frontè e risulterebbe area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico;

in prossimità dell'area, vi è la presenza di un edificio adibito ad abitazione civile e di una scuola materna comunale (fattispecie che avrebbe dovuto escludere la possibilità di realizzare l'opera);

risulta agli interroganti, altresì, che i lavori per la realizzazione dell'eliporto sarebbero iniziati in ritardo, a causa del ritrovamento di resti di una antica cava, che avrebbe comportato l'intervento della Soprintendenza per la predisposizione di alcuni accorgimenti tecnici a salvaguardia del sito storico-archeologico;

tutte le opere previste in fase di progettazione sono state completate, in data 13 marzo 2015, ma l'infrastruttura risulterebbe ancora non funzionante, a causa della mancata autorizzazione da parte dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) che avrebbe inoltre chiesto all'amministrazione di individuare un ente gestore per la superficie di elisoccorso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, svolgere le azioni ispettive previste dalla normativa, volte ad appurare le cause della mancata autorizzazione finale da parte dell'ENAC;

se non ritengano di adottare le opportune iniziative di competenza, per verificare se l'ufficio tecnico del Comune di Agira abbia richiesto, prima di procedere all'individuazione del sito, un parere alla sezione paesaggistica e archeologica della Soprintendenza di Enna;

se, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle prerogative previste dalla legge, intendano monitorare la messa in sicurezza dell'area, in quanto l'infrastruttura dell'eliporto è stata realizzata in prossimità di una scuola materna e a pochi metri di distanza da un'abitazione civile.

(4-06341)

(15 settembre 2016)

RISPOSTA. - La normativa vigente (decreto ministeriale 1° febbraio 2006 e circolare Enac APT 36 del 30 ottobre 2013) prevede che l'Enac interviene nel processo di autorizzazione all'uso delle avio-elisuperfici solo nella fase di verifica tecnico-operativa ovvero quando l'infrastruttura è già stata realizzata, prendendo atto delle dichiarazioni effettuate dai Gestori in fase di istanza. Nella scelta dei siti o delle verifiche attinenti a vincoli archeologici o paesaggistici risponde il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni o altro ente specificatamente preposto.

Il gestore della struttura eliportuale denominata "Agira" è stato incaricato dal sindaco di Agira, Comune proprietario dell'area e dell'infrastruttura, ad attivare gli adempimenti previsti per la gestione di una elisuperficie ai sensi della normativa citata.

La richiesta di autorizzazione all'uso notturno per attività di elisoccorso dell'elisuperficie è stata presentata all'Enac il 22 giugno 2016 dal gestore incaricato.

L'ente ha comunicato che la verifica tecnico-operativa è stata effettuata il 29 luglio 2016 alla presenza del gestore dell'infrastruttura e di un funzionario del Comune di Agira. In esito all'istruttoria, a seguito della verifica delle dichiarazioni prodotte dal gestore e del sopralluogo, l'Enac ha negato l'autorizzazione all'uso notturno per l'attività di elisoccorso e ha chiesto integrazioni sia di tipo infrastrutturale sia di tipo documentale, attivando in tal modo le norme procedurali di cui al citato decreto ministeriale in tema di gestione e uso di avio-idro-elisuperfici.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)

IURLARO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sono numerosi gli incidenti, anche mortali, avvenuti in questi anni lungo le strade provinciali che collegano Latiano con Mesagne, Oria, Torre Santa Susanna, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e, più in generale, in tutta la provincia di Brindisi a causa degli alberi che insistono in maniera troppo ravvicinata alla carreggiata;

l'associazione culturale "L'Isola che non c'è" più volte ha chiesto alle autorità competenti (i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, dei trasporti, la Provincia di Brindisi, il Comune di Mesagne, la Procura della Re-

pubblica di Brindisi, il prefetto di Brindisi, il comando generale dei Carabinieri di Brindisi, il questore di Brindisi, i sindaci di Latiano, di Oria, di San Michele Salentino, di San Vito dei Normanni e Torre Santa Susanna) di verificare se le strade extraurbane rispondano a tutti i requisiti previsti dal codice della strada, anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 17601 del 15 aprile 2010 che ha ribadito quanto previsto dalle leggi vigenti e cioè che la distanza degli alberi dal limite della carreggiata deve essere non inferiore ai 6 metri;

l'associazione ha inoltre sollecitato più volte le autorità a verificare se lungo queste strade i pali dell'illuminazione si trovano ad una distanza regolamentare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle indagini in corso e se non si renda necessario, qualora dovesse emergere che le distanze di alberi e pali della luce non risultano conformi alle leggi, di avviare con urgenza la messa in sicurezza delle strade e porre in essere tutte le più idonee cautele attraverso la predisposizione dei *guard-rail* nei tratti ove sono presenti alberi a meno di 6 metri dalla carreggiata, in ossequio anche a quanto prevede la sentenza della Corte di cassazione;

se non ritenga opportuno dare disposizioni agli organi competenti di predisporre apposite ispezioni dei tratti di strada di pertinenza, proprio al fine di segnalare eventuali anomalie relative alle distanze degli alberi dalle carreggiate.

(4-06257)

(4 agosto 2016)

RISPOSTA. - Le strade provinciali in questione, inizialmente gestite dalla società ANAS, sono state trasferite alla competenza dell'amministrazione provinciale con i seguenti provvedimenti: strada provinciale Latiano-Oria con regio decreto 27 dicembre 1869, strada provinciale Latiano-San Vito dei Normanni e Latiano-Torre con regio decreto 2 giugno 1887, strada provinciale Latiano-Mesagne con decreto ministeriale 12 febbraio, Latiano-San Michele salentino con decreto ministeriale 25 febbraio 1960. Si tratta di strade di vecchia costruzione, per le quali all'epoca della realizzazione non vi era l'obbligo, dettato dal vigente codice della strada, di posizionare gli alberi ad una distanza minima di 6 metri dal confine della carreggiata; dette arterie nel corso degli anni sono state oggetto di lavori di allargamento e bitumazione della sede stradale.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che annualmente l'amministrazione provinciale effettua una ricognizione puntuale delle necessità di ordine manutentivo del piano viabile, procedendo all'installazione di barriere di sicurezza (*guard rail*) e di segnaletica verticale ed orizzontale, con riduzione del limite di velocità a 50 chilometri orari a tutela della sicurezza degli utenti della strada.

In merito alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione 7 maggio 2010, n. 17601, si ritiene utile evidenziare che il quadro giurisprudenziale in merito all'applicabilità dell'articolo 26, comma 6, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada non è univoco e che la sentenza si riferisce al singolo caso concreto, non costituendo di fatto enunciazione di un principio generale.

Appare utile segnalare anche la sentenza emessa il 22 aprile 2014 dal Tribunale di Ravenna nella quale il giudice per le indagini preliminari, oltre ad evidenziare che "la citata pronuncia n. 17601 è l'unica della Cassazione penale in merito all'applicabilità dell'art. 26 Reg. Cod. Strad. a un caso di incidente con esito mortale", non ne condivide l'interpretazione accolta nella suddetta pronuncia.

Al riguardo si ritiene di dover puntualizzare il quadro normativo di riferimento.

Si osserva preliminarmente che l'articolo 26 del regolamento, rubricato "Fasce di rispetto fuori dai centri abitati", si applica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, "ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati". La fascia di rispetto, come definita dal punto 22 del comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, è la striscia di terreno, esterna a confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. La fascia di pertinenza, come definita dal punto 21, è la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

Dal combinato disposto di queste definizioni e dell'articolo 6 del regolamento, in base ad una rigida lettura delle norme sulle fasce di rispetto, si dovrebbe dedurre che le disposizioni dell'articolo 26 del regolamento si applichino solo sulle fasce di rispetto, esternamente alla fascia di pertinenza.

Il principio fondamentale delle fasce di rispetto è costituito dalla tutela della proprietà stradale e della sicurezza della circolazione stradale, in termini di distanze di visibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti di veicoli in svio, protezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura. Pertanto, la norma del divieto di impiantare alberi lateralmente alla strada si può interpretare nel senso che, se vige nelle fasce di

rispetto per i soggetti privati, a maggior ragione dovrebbe valere nelle fasce di pertinenza per l'ente proprietario o gestore della strada.

In base a questa lettura della norma dell'articolo 26, il problema della "legittimità" degli alberi impiantati lateralmente alla strada si riduce a definire il regime temporale della disposizione, ovvero se essa debba applicarsi a tutti gli alberi, da impiantare o già impiantati, o se debba valere unicamente per le nuove piantumazioni.

Occorre evidenziare come il termine "impiantato", utilizzato nel codice della strada, non si ritiene che sia adoperato per caso, riferendosi nell'accezione comune, a nuovi alberi, così come, nel comma 1 dell'articolo 26, è utilizzato il termine "aprire", che si ritiene che si riferisca a canali o fossi ancora da realizzare. Tale lettura dell'articolo 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada, anche se non rispettassero la disposizione del comma 6 dell'articolo 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque "fuorilegge", poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.

Pertanto, alla luce del vigente quadro normativo, la competente Direzione generale ritiene che gli alberi impiantati prima dell'entrata in vigore del codice della strada nelle fasce di rispetto ad una distanza inferiore ai 6 metri non devono essere rimossi e non si deve neppure provvedere alla rimozione degli alberi già impiantati lateralmente alla strada nella fascia di pertinenza. Tuttavia, gli alberi devono essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi come costruzioni, muri, pali e sostegni potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.

L'articolo 14 del nuovo codice della strada specifica i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, disponendo che essi devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze. Le modalità con le quali l'ente gestore può e deve intervenire per proteggere gli ostacoli o i punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni o di tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli.

Nell'ambito dei sistemi di protezione passiva, l'articolo 6 del decreto ministeriale 21 giugno 2004, recante aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale, stabilisce che: per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispo-

sitivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei *crash test*.

Al riguardo la Direzione generale per la sicurezza stradale ha emanato la circolare esplicativa n. 62032 del 21 luglio 2010, la quale stabilisce che: le protezioni dei punti singolari sono definite dal progettista delle installazioni e non corrispondono ad uno specifico prodotto omologato o assoggettato a prova di *crash*. Per la protezione di questi punti il progettista dovrà prevedere soluzioni specifiche per tener conto delle esigenze di sicurezza di terzi ed anche dei veicoli transitanti in direzione opposta, ad esempio nel caso di protezione di ostacoli già presenti all'interno dello spartitraffico o in prossimità del margine stradale.

In tale quadro gli strumenti normativi esistenti consentono di fatto all'ente proprietario di intervenire per proteggere i punti singolari lungo le infrastrutture stradali; indubbiamente gli interventi per la protezione dei suddetti punti non possono non tenere in debita considerazione la presenza di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e, nel caso specifico, di alberi secolari, che costituiscono di fatto un importante patrimonio nazionale storico-naturalistico.

Inoltre, si ritiene opportuno segnalare che la circolare n. 8321 dell'11 agosto 1966 del Ministero dei lavori pubblici, "Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale", trattava espressamente l'argomento sino all'entrata in vigore del nuovo codice della strada.

Si richiama sulla questione il decreto 23 ottobre 2014, "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento", emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

In merito ai pali di illuminazione ed alla loro collocazione, si comunica che il capitolo II del decreto interministeriale 27 marzo 1988, n. 449, prescrive che per i sostegni delle linee elettriche sorreggenti anche lampade di illuminazione pubblica si applicano le distanze prescritte dal regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, relative alla segnaletica verticale. Nel caso in cui i pali di illuminazione dovessero costituire degli ostacoli fissi, analogamente alle alberature, le modalità con le quali l'ente gestore può e deve intervenire per proteggere gli ostacoli o i punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità

degli elementi, può optare per soluzioni o di tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli.

Si segnala, infine, la possibilità di utilizzare pali testati con esito positivo, ai sensi della norma EN12767, presso laboratori accreditati, che in via generale possono essere considerati supporti cedevoli e pertanto non soggetti all'obbligo di protezione, fermo restando l'onere di valutare le conseguenze dell'eventuale caduta della struttura urtata.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il presidente degli Stati Uniti Obama ha annunciato di voler chiudere la prigione di Guantánamo, aperta per la prima volta l'11 gennaio del 2002 e finalizzata alla reclusione di prigionieri di guerra catturati in Afghanistan o comunque ritenuti presunti terroristi internazionali;

i reclusi a Guantánamo non sono mai stati ritenuti prigionieri di guerra, né sono stati formalmente accusati mai di alcun crimine specifico;

la prigionia a Guantánamo viola le regole dello Stato di diritto, in quanto configura un'ipotesi di detenzione arbitraria, non soggetta ad alcun controllo giurisdizionale;

il 10 luglio 2016 l'Italia si è resa disponibile ad accogliere, per motivi umanitari, Fayiz Ahmad Yahia Suleiman, cittadino yemenita detenuto da più di 14 anni nel campo di prigionia Guantánamo; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha diffuso una nota, nella quale accettava l'istanza di Suleiman, acconsentendo alla richiesta degli Stati Uniti;

nelle scorse settimane, le agenzie di stampa hanno dato notizia del trasferimento del signor Fayiz Suleiman da Guantánamo nelle carceri italiane;

in base all'ordinamento italiano, nessuno può essere trattenuto in un istituto penitenziario, se non sulla base di un provvedimento giurisdizionale,

si chiede di sapere:

se il signor Fayiz Suleiman si trovi attualmente in un istituto penitenziario italiano e, in tal caso, in quale istituto e in base a quale titolo egli venga trattenuto;

se il signor Fayiz Suleiman abbia potuto ricevere piena tutela legale e se essa tuttora gli venga assicurata.

(4-06380)

(22 settembre 2016)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si segnala la notizia appresa da organi di stampa, secondo cui il cittadino yemenita Fayiz Ahmad Yahia Seleiman, a seguito della chiusura della struttura penitenziaria di Guantanamo voluta dal presidente Obama, sarebbe stato trasferito in un istituto penitenziario italiano, e si chiede di riferire quale sia l'istituto italiano che ha accolto il detenuto, se vi sia un titolo detentivo e se il detenuto sia stato posto in condizione di esercitare i propri diritti.

Dalle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale non è emerso, tuttavia, alcun riscontro alla notizia, posto che negli istituti carcerari italiani vi sono, attualmente, solo due cittadini yemeniti, i cui nomi, Osman Isaid e Alkaderi Fathi, non coincidono con il nome segnalato.

Si rassicura comunque sull'elevata attenzione che questo Ministero riserverà ai fatti segnalati, rilevando, tuttavia, che, come correttamente osservato, la detenzione in un penitenziario nazionale è possibile solo se sorretta da un titolo detentivo valido ed efficace riconosciuto da un'autorità giudiziaria nazionale.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 dicembre 2016)

MARINELLO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*
- Premesso che:

negli ultimi anni sono in costante aumento i disagi che i passeggeri devono patire lungo la tratta aerea che va da Palermo a Roma;

già nel settembre 2015, l'Enac ha aperto un'inchiesta su un volo Alitalia Roma-Palermo; il volo in quel caso specifico è stato effettuato con 3 ore di ritardo, con i passeggeri rimasti a bordo in attesa della partenza. Sembra, per quanto di conoscenza dell'interrogante, che nel corso delle verifiche qualcosa non abbia funzionato: il numero dei passeggeri non coincideva con quello previsto. La compagnia avrebbe impiegato circa 2 ore per portare a termine le verifiche e un'altra ora sarebbe stata persa per attendere un'*hostess* arrivata con un volo giunto in ritardo;

frequenti sono anche i casi in cui i voli Alitalia registrino dei ritardi, in particolar modo nelle fasce orarie mattutine, con conseguenti notevoli disagi per tutti coloro che devono recarsi nella capitale, soprattutto per esigenze di carattere lavorativo;

considerato che:

anche nel giugno 2016, il presidente dell'Enac Vito Riggio ha chiesto alla direzione aeroportuale Enac di Palermo un'indagine urgente sulle cause che hanno determinato ulteriori disagi nei trasporti, allorché un volo Alitalia Palermo-Milano a seguito dell'urto con una navetta passeggeri è stato dapprima ritardato e successivamente cancellato. Il presidente chiese, contestualmente, una verifica dettagliata sul rispetto dei diritti degli utenti, in termini di informazione puntuale e tempestiva sul ritardo e sulla successiva cancellazione, nonché in termini di assistenza fornita ai passeggeri e ripartizione su altri voli;

negli ultimi 6 mesi sono state promosse decine di cause contro le compagnie aeree, presso l'ufficio del giudice di pace di Palermo, con le prime sentenze di condanna per Alitalia e Ryanair per 2 voli cancellati. Il risarcimento previsto per i viaggiatori, nonostante le cifre di piccola entità, hanno un valore simbolico importante nell'ottica di una maggiore tutela del fruitore del servizio;

nel caso di Alitalia, un giudice ha condannato la compagnia nonostante la stessa avesse provveduto a ospitare il viaggiatore in albergo; nel caso specifico, un professionista palermitano aveva viaggiato da Milano Linate per Palermo non con il volo serale delle ore 22,30, ma con quello delle ore 9,20 del giorno seguente. Alitalia aveva giustificato il ritardo a causa del maltempo sul capoluogo lombardo la sera del volo prenotato. Per il giudice tale giustificazione era insufficiente in quanto la società non aveva fornito alcuna prova al riguardo;

una sentenza della Corte di giustizia europea dichiara che la compagnia aerea deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile prima di cancel-

lare un volo. Di conseguenza, Alitalia non ha dimostrato che quella sera non erano disponibili altri velivoli per far fronte all'emergenza maltempo. Ed è stata condannata a pagare quasi 500 euro, fra risarcimento e spese legali;

da questi precedenti sembra che le tutele dei viaggiatori stiano per essere rafforzate e per trovare una soluzione concreta;

l'informazione fornita dalle compagnie deve essere sempre chiara, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza europea. Ad esempio, nel caso di un guasto che blocca a terra l'aereo, il passeggero ha il diritto di conoscere esattamente come stanno le cose, deve poter sapere quanto tempo è previsto per la riparazione o la sostituzione del pezzo in avaria;

considerato, inoltre, che l'ultimo disagio sulla tratta Alitalia Palermo-Roma si è verificato venerdì 2 settembre 2016 quando il volo è giunto a destinazione con oltre 90 minuti di ritardo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue prerogative di indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica sull'Ente nazionale dell'aviazione civile (Enac), non ritenga opportuno chiedere all'ente stesso un'indagine approfondita sui continui ritardi verificatisi sui voli Alitalia tra Palermo e Roma, per comprenderne le cause e apportare le giuste azioni risolutive;

se non sia il caso di promuovere una campagna di informazione in favore dei viaggiatori, che li renda più consapevoli dei loro diritti, in caso di ritardo dei voli.

(4-06292)

(13 settembre 2016)

RISPOSTA. - In presenza di disservizi come quelli segnalati il passeggero può presentare reclamo, in prima istanza, al vettore che si è reso responsabile e con il quale ha stipulato il contratto di trasporto. Ove trascorrono 6 settimane e la compagnia aerea non fornisca riscontro, lo stesso passeggero può inoltrare all'ENAC un successivo reclamo (il cui modulo è reperibile presso il sito *internet* dell'ENAV sotto la voce "i diritti dei passeggeri") che contribuisce ad attivare gli accertamenti di competenza circa eventuali violazioni del regolamento (CE) n. 261/2004, oltre a monitorare la qualità dei servizi resi all'utenza. Ove le risultanze degli accertamenti individuino precise inadempienze a danno del passeggero, l'ENAC applica specifiche sanzioni al vettore. In merito alla problematica sono state chieste

dettagliate informazioni all'ENAC che ha comunicato di aver avviato un'attività di monitoraggio risultante da una serie di verifiche ed accertamenti.

In merito all'aspetto informativo dei viaggiatori, si segnala che l'ENAC cura presso tutti gli aeroporti italiani la distribuzione della sarta dei diritti del passeggero, che fornisce informazioni sulle norme a tutela degli utenti del trasporto aereo sia per le ipotesi di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo, sia per la ritardata consegna, perdita o danneggiamento del bagaglio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)

MAZZONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la città di Prato affronta ormai da molti anni una vera e propria emergenza giudiziaria, a causa della grave inadeguatezza degli organici del Tribunale e della Procura della Repubblica;

questa emergenza è ampiamente dimostrata dall'enorme divario fra la situazione di una città che per numero di abitanti è la terza del centro Italia e il personale in organico;

Prato si colloca in Toscana agli ultimi posti per dotazione di personale degli uffici giudiziari;

da un'analisi comparativa a livello nazionale emerge che non esiste nessuna città con un numero di abitanti superiore alle 150.000 unità con relativo contenzioso che abbia un organico così insufficiente di personale di magistratura;

il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica, insieme alle istituzioni locali, hanno più volte richiamato l'attenzione dei Ministri della giustizia che si sono succeduti negli ultimi 10 anni e del Consiglio superiore della magistratura sulla gravità della situazione;

in queste condizioni diventa difficilissimo, se non impossibile, amministrare la giustizia in una città come Prato, che vive una situazione assolutamente eccezionale per la presenza di migliaia di clandestini, e c'è il rischio concreto di arrivare alla paralisi dell'attività giudiziaria, con il congelamento dei ruoli e il conseguente rinvio di centinaia di processi civili e penali;

la giunta distrettuale dell'Associazione nazionale magistrati si riunirà il prossimo 10 aprile 2014 nel palazzo di giustizia di Prato proprio per denunciare le carenze di organico sia dei magistrati che del personale amministrativo al Tribunale di Prato, e questo è l'ennesimo tentativo per risolvere l'annosa questione delle scoperture di organico in Tribunale;

l'attuale presidente facente funzioni Ettore Nicotra ha annunciato di voler scrivere al Consiglio superiore della magistratura per sollecitare la nomina del nuovo presidente del Tribunale e chiedere l'applicazione a Prato di un magistrato distrettuale;

dall'ultima programmazione risulta che su una pianta organica di 20 magistrati (già di per sé insufficienti allo smaltimento delle pendenze) sono in servizio effettivo solo 15 oltre al presidente facente funzioni ed al giudice della sezione lavoro. Ad aprile un giudice verrà trasferito al Tribunale dei minori di Firenze, mentre il capo della sezione penale aspetta la decisione del Csm che lo ha proposto per il trasferimento nella stessa città. Resterebbero ad occuparsi del penale solo due giudici a tempo pieno e un altro diviso con la sezione lavoro;

quanto al personale amministrativo su una pianta organica di 63 persone (già inadeguata al carico di lavoro) ne risultano in servizio effettivo 48;

anche la situazione del personale in servizio all'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti è ormai divenuta insostenibile. In totale le assenze nel mese di agosto 2013 sono state di 6 unità di personale. A settembre sono stati trasferiti definitivamente senza essere in alcun modo sostituiti 3 funzionari e un ufficiale giudiziario. Il personale in queste condizioni, nonostante l'impegno e l'abnegazione profusi quotidianamente, non è più in grado di svolgere le attività di ufficio ed è sottoposto a continue lamentele da parte dell'utenza;

proprio al Tribunale di Prato vi è il gravoso primato in Italia per maggior numero di procedure di rilascio di immobile per numero di abitanti. Altrettanto gravoso è il numero di pignoramenti e notificazioni connessi alla particolare situazione economica locale. Eppure l'attuale copertura di organico è per i funzionari del 43,5 per cento e per gli ufficiali giudiziari del 45 per cento;

il rischio ulteriore è quello che, considerato il livello inaccettabile di fatica e di tensione che la situazione lavorativa attuale genera ai dipendenti dell'Unep sono probabili per il futuro ulteriori richieste di trasferimento ad altre sedi, fatto che determinerebbe la paralisi completa di tutte le attività;

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Prato ha condiviso le preoccupazioni del coordinatore dell'ufficio Unep di Prato in ordine alla possibilità dell'ufficio di adempiere correttamente le funzioni allo stesso affidate, "non comprendendosi le ragioni che continuano a negare ai nostri Uffici giudiziari un adeguato ed indispensabile supporto di organico per far fronte alle esigenze del Tribunale di Prato", e ha deliberato di rappresentare alle istituzioni "il grave stato di inadeguatezza tanto dell'organico dell'Ufficio Unep quanto di quello degli altri Uffici di cancelleria";

in Procura, dopo lunghi anni di scopertura di organico, recentemente la situazione è migliorata, ma presto il procuratore capo dovrebbe andare in pensione e un pm sarà trasferito ad altra sede,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quanto di competenza al fine di scongiurare il rischio di paralisi della giustizia a Prato per porre fine a questa situazione insostenibile con il completamento degli organici del Tribunale e della Procura di Prato.

(4-01950)

(27 marzo 2014)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia. Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordi-

namento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale.

Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso. Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime.

In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto. La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione

strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui all'articolo 21-*quater* citato, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata. Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di destinare ulteriori risorse anche agli uffici giudiziari toscani. Allo stato, presso il Tribunale di Prato prestano servizio 45 unità di personale amministrativo, a fronte di una pianta organica costituita, secondo il decreto ministeriale 25 aprile 2013, da 64 risorse umane. Presso la Procura, sono in servizio 18 delle 28 unità previste. L'indice di scopertura risulta, pertanto, rispettivamente pari al 29,69 per cento ed al 35,71 per cento, superiore alla media nazionale del 21,26 per cento. Il computo dei presenti registra l'assetto conseguente alla prima fase di mobilità avviata, ed è destinato a giovare delle misure in atto.

Per fare fronte alle attuali criticità, peraltro, è possibile ricorrere all'applicazione distrettuale di personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001. L'istituto, regolato dall'art. 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007, resta tuttora il più efficace e rapido strumento di ridistribuzione delle unità lavorative esistenti nell'ambito del territorio ed è rimesso all'attribuzione degli organi di vertice distrettuale, presidente della Corte d'appello e procuratore generale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda il personale di magistratura, dalle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale risulta che l'organico del Tribunale di Prato si compone di 20 unità, di cui 6, allo stato, scoperte. La Procura, invece, non registra alcuna vacanza. Si tratta, pertanto, di un ufficio che evidenzia, allo stato, una scopertura sostanzialmente fisiologica, nel contesto delle dinamiche delle procedure di assegnazione e tramutamento, di competenza del Consiglio superiore della magistratura. Come noto, la copertura delle vacanze è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e può essere temporaneamente fronteggiata mediante provvedimenti di applicazione, di competenza del procuratore generale.

Nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della giustizia, invece, le iniziative sulla mobilità del personale amministrativo sono accompagnate da convergenti misure finalizzate anche all'adeguamento delle dotazioni organiche del personale di magistratura. È stato, difatti, recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Lo schema di decreto è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere, reso nella seduta di *plenum* del 23 novembre 2016. All'esito delle conseguenti valutazioni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato è stato assegnato un posto di sostituto procuratore, in aumento della dotazione prevista.

Il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti, a cui seguiranno conformi iniziative anche con riferimento al personale amministrativo, che consentano alla riforma della geografia giudiziaria di dispiegare appieno i suoi effetti, raggiungendo il preordinato obiettivo del miglioramento del servizio giustizia.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Il 20 ottobre 2016 è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(28 dicembre 2016)

MOSCARDELLI. - *Ai Ministri della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

dal 2002 al 2013, il Ministero della giustizia ha bandito concorsi per soli 36 posti di funzionario giudiziario, sebbene circa l'85 per cento del lavoro svolto dagli uffici giudiziari gravi sul personale amministrativo;

dal 2001 le unità di personale amministrativo in servizio dipendente dal Ministero della giustizia (commessi, operatori informatici, assistenti giudiziari e funzionari) sono passate da 45.513 ad appena 38.000;

il blocco del *turnover* non permette di effettuare nuove assunzioni a seguito dei pensionamenti effettuati. Tale situazione comporta un rischio di paralisi per l'intero sistema, nonché di chiusura di alcuni uffici giudiziari;

inoltre, la carenza di risorse ha comportato ritardi e una perdurante fase di arretratezza per il processo di informatizzazione e digitalizzazione del sistema giudiziario,

si chiede di sapere:

quali misure di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per contrastare la situazione di disagio organizzativo che gli uffici giudiziari stanno vivendo, causata dall'oramai cronica carenza di personale, di risorse logistiche e dotazioni tecnologiche;

se sia previsto un piano di informatizzazione e digitalizzazione del comparto giustizia, ed eventualmente quali risorse specifiche siano state destinate ad esso per il biennio 2014-2016,

se esista un piano di assunzione di personale amministrativo e non per il biennio 2014-2016 e, se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno adottare un piano straordinario al fine di risolvere le criticità esposte, nonché al fine di migliorare le qualità delle condizioni di lavoro degli operatori e i tempi processuali.

(4-02018)

(8 aprile 2014)

RISPOSTA. - Il profondo rinnovamento delle politiche del personale dell'amministrazione della giustizia ha costituito fondamentale obiettivo dell'azione di governo, sin dall'insediamento del Ministro, nella consapevolezza dell'importanza che assume l'apporto di adeguate risorse umane per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il supporto alle innovazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla modernizzazione dei servizi della giustizia. Nella prospettiva di ottimizzare le potenzialità offerte dalla riforma della giustizia, ormai avviata, si è perseguita un'azione di continua attenzione al personale amministrativo, muovendo innanzitutto dalla ricerca di strumenti di reclutamento di nuove risorse, senza trascurare il riconoscimento delle competenze maturate e la valorizzazione delle professionalità già presenti nell'amministrazione.

Il lavoro di questi anni, ispirato a tali finalità, ha consentito di raggiungere importanti risultati e di tracciare nuovi percorsi. Gli interventi adottati si sono articolati attraverso: a) misure straordinarie per il reclutamento di nuove risorse, avviate con il bando per mobilità volontaria per 1.031 posti, pubblicato il 18 febbraio 2015, e procedure di mobilità obbligatoria, promosse in attuazione dell'art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 e dell'art. 1, comma 771, della legge di stabilità per il 2016; b) l'avvio delle procedure di riqualificazione autorizzate dall'art. 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che consente il passaggio di area, con conseguente progressione professionale, a due fondamentali qualifiche dell'ordinamento professionale dell'amministrazione giudiziaria: cancellieri e ufficiali NEP; c) la sottoscrizione, nel novembre 2015, dell'accordo sul fondo unico di amministrazione, con il quale sono state finalmente redistribuite risorse pari a 90.496.445 euro relative agli anni 2013, 2014 e 2015, destinate a tutto il personale del Ministero e nel cui ambito è stato delineato, per la prima volta, per il personale dell'amministrazione giudiziaria un sistema graduale di introduzione di meccanismi premiali.

Relativamente all'incentivazione e alla valorizzazione del personale presente, i tempi sono finalmente maturi per avviare una nuova stagione di reclutamento e razionalizzazione delle risorse, combinando le azioni verso obiettivi di riqualificazione ed ottimizzazione dell'apporto professionale.

Con le fondamentali misure introdotte dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, si è, infatti, conseguito il significativo risultato dell'acquisizione di nuove risorse per gli uffici giudiziari mediante procedure di assunzione, che apriranno al processo di ringiovanimento e al passaggio di competenze professionali nell'amministrazione giudiziaria, da molti anni atteso. Il decreto-legge autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma di nuove assunzioni, articolato in più fasi: nell'immediato (il bando per il concorso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 novembre 2016), il reclutamento a tempo indeterminato di 1.000 nuove unità di personale amministrativo non dirigenziale, cui potranno aggiungersi ulteriori, ancor più significative, risorse una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria, impiegando le residue unità destinate a queste ultime.

In tal modo, si raggiunge non soltanto il fondamentale obiettivo dell'avvio di nuove assunzioni, dopo anni di sostanziale stagnazione delle fonti di reclutamento concorsuale, ma si delinea un complessivo quadro di disposizioni legislative che consentirà all'amministrazione di avviare in modo maggiormente efficace alcuni degli interventi assolutamente fondamentali per migliorare la qualità dei servizi di giustizia cui i cittadini hanno diritto. La legge prevede, infatti, la possibilità di introdurre nuovi profili, anche tecnici, e di rimodulare e rivedere i profili professionali e i relativi contingenti esistenti.

Lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione dell'informatizzazione nelle dinamiche processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all'apertura di un percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all'inserimento di nuove figure professionali attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia. Tale modifica apre anche la strada a percorsi di maggiore flessibilità nella mobilità interna di tutto il personale del Ministero, attuando in tal modo anche la *ratio* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, complessivamente orientata dalla ricerca di fondamentali obiettivi di semplificazione strutturale, integrazione funzionale e massima efficienza operativa dell'amministrazione.

La revisione dei profili professionali potrà, altresì, consentire, in una seconda fase, di aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità, assicurando una prospettiva di avanzamento professionale ad una platea più ampia rispetto a quella oggi coinvolta nelle procedure selettive di cui all'articolo 21-*quater* citato, avviando un ripensamento del sistema di valutazione e dei meccanismi di premialità.

In considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al regolamento di riorganizzazione del Ministero, si dovrà poi procedere ad una revisione complessiva della pianta organica del personale amministrativo, anche in linea con la revisione dei profili professionali, che potrà consentire una distribuzione tra le varie figure professionali sia in sede centrale che sul territorio coerente e adeguata. Infine, tale complessivo ripensamento delle politiche di gestione non potrà essere disgiunto dalla prosecuzione delle procedure di contrattazione collettiva in materia di fondo unico di amministrazione, dando continuità al ciclo virtuoso che con la stipula dell'accordo del novembre 2015 si è avviato.

Unitamente a ciò, nelle politiche del personale andranno introdotti criteri di razionalizzazione delle risorse al fine del recupero di quanto necessario per assicurare i nuovi modelli di formazione e i percorsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche per il tramite di interlocuzioni con le organizzazioni sindacali.

La prospettiva che le misure indicate concorrono a delineare consentirà senz'altro di consolidare l'efficienza del sistema e la risposta alla domanda di giustizia dei cittadini.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 dicembre 2016)

MUSSINI, ORELLANA, BISINELLA, GAMBARO, SIMEONI, BENCINI, MASTRANGELI, CASALETTO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il "People Mover" (PM) è la modalità di trasporto scelta per il Marconi Express, ovvero il nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria centrale e l'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna;

esso consisterebbe in una navetta su monorotaia che collegherà, in circa 7 minuti e mezzo di viaggio, il centro città e l'aeroporto, effettuando un'unica fermata intermedia presso Bertalia-Lazzaretto, la grande area in corso di riqualificazione destinata ad ospitare un nuovo insediamento abitativo e universitario;

a livello tecnico si tratta di un sistema di trasporto di massa a guida vincolata, ad alimentazione elettrica, totalmente automatico, ossia senza conducente, dotato di porte di banchina a protezione dei passeggeri;

il 1° agosto 2006 la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Bologna hanno sottoscritto l'accordo quadro per la città metropolitana di Bologna che prevede, tra le varie azioni integrate per il sistema dei trasporti e della mobilità, la realizzazione dell'infrastruttura di collegamento stazione ferroviaria di Bologna-Aeroporto G. Marconi detta "People Mover";

nell'ambito degli accordi tra la Regione, la Provincia e il Comune (delibera di Giunta n. 194 del 26 giugno 2007) e tra i suddetti enti e la società aeroporto G. Marconi SpA (delibera di Giunta n. 193 del 26 giugno 2007) vengono concordati i seguenti contributi alla realizzazione dell'opera: 27 milioni di euro (I.V.A. compresa) da parte della Regione Emilia-Romagna ed 2.700.000 di euro (I.V.A. esclusa) da parte della società Aeroporto di Bologna SpA;

il Comune di Bologna, in seguito all'espletamento di un bando di gara a procedura aperta, il 28 aprile 2009 ha aggiudicato l'affidamento della concessione per la costruzione e la gestione dell'opera, al Consorzio cooperative costruzioni (CCC) di Bologna;

nel giugno del 2009 il consiglio di amministrazione di ATC (azienda comunale dei trasporti), prima dell'insediamento della nuova Giunta, avvenuta a fine luglio 2009, iniziò la discussione sulla costituzione di una società con CCC per la costruzione e gestione del PM; volontà che confermò nella riunione del 10 luglio, con la scelta di proseguire nel negoziato che portò il 29 settembre 2009 il consiglio di amministrazione di ATC alla discussione sui testi dello statuto e dei patti parasociali di quella che sarà la Marconi Express SpA;

il 13 gennaio 2010 l'assemblea dei soci ha autorizzato la costituzione della società di progetto per la costruzione e gestione dell'opera "Marconi Express SpA", composta da CCC e da ATC che ha ricevuto l'autorizzazione a partecipare a tale società con delibera di Giunta n. 292391 del 2009 del 1° dicembre 2009;

dal 1° febbraio 2012, in seguito alla fusione di ATC e FER, il socio gestore è diventato TPER (trasporto passeggeri Emilia-Romagna), società interamente pubblica i cui principali azionisti sono la Regione (con il 46,13 per cento delle quote), il Comune di Bologna (30,11 per cento) e la Provincia di Bologna (18,79 per cento);

secondo quanto risulta agli interroganti, il 26 febbraio 2015 scorso il giudice dell'udienza preliminare di Bologna ha rinviato a giudizio l'ex sindaco di Bologna e i vertici dell'amministrazione comunale, di ATC e di CCC all'epoca dei fatti per i reati di abuso d'ufficio e turbativa d'asta e ha evidenziato che se venisse accertata questa ipotesi, il bando di aggiudicazione sarebbe annullabile;

tra le ipotesi di reato paventate vi sarebbe quella di "turbativa d'asta", circostanza che, se affermata con sentenza, porterebbe ad una potenziale annullabilità dell'atto amministrativo di concessione. Il rischio di annullabilità dell'atto amministrativo (eventualmente turbato) ingenererebbe una situazione di gravissima incertezza dal punto di vista giuridico ed economico, con il rischio che il socio pubblico (TPER) venga esposto ad una perdita del proprio capitale investito nell'infrastruttura;

secondo quanto risulta agli interroganti l'8 maggio 2015 la procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio l'ex sindaco Flavio Delbono, e larga parte della sua Giunta contestando un danno erariale per quasi 15 milioni di euro, a seguito della delibera di Giunta approvata il 1° dicembre 2009, nella quale si autorizzò l'ingresso di ATC nella compagine societaria della Marconi Express, distorcendo la natura del *project financing*, recentemente ridotto a 6 milioni per la riduzione al 25 per cento della quota di TPER;

esistono già 2 collegamenti Stazione - Aeroporto (SFM e Airbus) più economici e comodi per i cittadini (tutti), perché integrati nella rete del trasporto locale;

il nuovo progetto a giudizio degli interroganti è sottodimensionato rispetto alle esigenze di carico e commercialmente inadeguato: le previsioni di spesa per una singola tratta ammontano a circa 8 euro. Ciò comporterà che il Comune di Bologna dovrà pagare un rimborso per ogni passeggero al di sotto di una soglia predefinita di utenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti indicati;

quali chiarimenti intenda offrire in merito alle vicende;

quali iniziative intenda assumere, anche di carattere normativo, per impedire che in futuro si possano ripetere fatti di tale gravità;

se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi volti all'accertamento dei fatti e se non ritenga che, in caso di esito positivo delle indagini, ricorrano i presupposti per commissariare l'appalto.

(4-04284)

(15 luglio 2015)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Occorre premettere che il Ministero svolge la propria attività relativamente alla verifica dei requisiti di sicurezza dei sistemi di trasporto sia nell'ambito dell'istruttoria progettuale sia nel corso delle prove e verifiche finalizzate all'apertura al pubblico esercizio degli impianti, per i progetti che hanno beneficiato dell'assegnazione dei contributi statali l'attività viene estesa anche al riparto dei contributi stessi e alla relativa erogazione; mentre in ordine alla programmazione e individuazione dei sistemi di trasporto, come in questo caso, la competenza risulta in capo agli enti locali.

In merito ai rischi derivanti dall'eventuale accertamento in sede giurisdizionale del reato di turbativa d'asta nel procedimento di gara relativo alla concessione di progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura per il trasporto di persone, di collegamento tra l'aeroporto "G. Marconi" e la stazione ferroviaria centrale di Bologna, la Prefettura di Bologna ha riferito che la concessione dell'opera pubblica è oggetto di un contratto stipulato nel giugno 2009 che ha avuto un'evoluzione, sia con la progettazione esecutiva sottoposta a verifica tecnica da parte di tutte le amministrazioni coinvolte sia con l'attività di verifica e ricerca dell'equilibrio del piano economico-finanziario dell'opera medesima e la conseguente valutazione da parte degli istituti di credito finanziatori.

Nel progresso dell'opera sono stati aperti procedimenti di cognizione in ambito penale e in ambito erariale. Le diverse fasi dell'opera si sono svolte contemporaneamente con le indagini da parte della Procura della Repubblica di Bologna sui fatti ritenuti penalmente rilevanti, a partire dal 2011. Attualmente si sta celebrando presso Tribunale di Bologna il primo grado di giudizio.

L'amministrazione comunale di Bologna, in pendenza delle indagini, prima, e del processo, poi, non ha potuto né sospendere né concludere unilateralmente il rapporto contrattuale con la società concessionaria in quanto avrebbe dovuto affrontare un ulteriore contenzioso in ordine a quello che, fino all'emissione di una sentenza definitiva in ordine all'accertamento dei reati ipotizzati dalla Procura di Bologna, sarebbe stato qualificato come un recesso unilaterale dal medesimo contratto. L'esercizio della risoluzione unilaterale del contratto di concessione di opera pubblica avrebbe comportato automaticamente l'obbligo di corrispondere il 10 per cento dell'importo del contratto di concessione dell'opera sottoscritto con la società concessionaria, come stabilito dalle clausole sottoscritte tra le parti. Il Comune di Bologna avrebbe dovuto restituire alla Regione Emilia-Romagna la somma di 8000.000 euro da questa erogati a valere sui 27.000.000 stanziati.

Nel merito delle valutazioni tecniche relative alla presunta inutilità dell'opera, desumibile dalla presenza di altri sistemi di collegamento, co-

me il servizio ferroviario metropolitano e una linea autobus, che gli interroganti ritengono più economici e comodi, il Comune ha comunicato che attualmente non esiste un collegamento diretto tra centro città e aeroporto mediante il servizio ferroviario metropolitano (SFM), ma solo un servizio di autobus, denominato BLQ, con un tempo di percorrenza di 20 minuti e frequenza ogni mezz'ora, variabile in ragione del traffico viario cittadino. La stazione SFM più vicina all'aeroporto, Borgo Panigale, dista circa 1,3 chilometri dall'aeroporto per cui un ulteriore collegamento funzionale col medesimo aeroporto richiederebbe necessariamente una modalità integrativa con altri sistemi di mobilità, come taxi o noleggio di auto. Si tratta di una modalità integrativa, non già alternativa o in concorrenza con il "People mover". L'amministrazione comunale di Bologna sostiene che sarà proprio il People mover ad utilizzare appieno le potenzialità del SFM, raccordandosi alla rete ferroviaria nella stazione centrale, dove convergono tutte le 7 linee metropolitane, ma anche tutte le linee ferroviarie incluse le nuove linee alta velocità. Questo mezzo innovativo aumenterà il grado di accessibilità dell'aeroporto via ferro, estendendolo a tutto il bacino del SFM nonché ad un'ampia fascia di città e territori collegati a Bologna centrale dall'alta velocità.

In merito al presunto sottodimensionamento rispetto alle future esigenze la medesima amministrazione comunale fa sapere che il sistema prevede una possibilità di espansione, in caso di incremento del numero di passeggeri rispetto alle previsioni.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza, si riporta quanto riferito dalla competente Agenzia nazionale anticorruzione (ANAC). L'ex AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) ha già svolto un'istruttoria conclusasi con la delibera n. 18 del 10 aprile 2013 avente ad oggetto, in particolare, il patto parasociale con il quale era stato concordato che, una volta eseguite le opere, sarebbe stata rapidamente ridotta la partecipazione del concessionario CCC scarl nella società di progetto. L'ex AVCP nella richiamata delibera già precisava che il patto avrebbe consentito, di fatto, lo smobilizzo di CCC dopo l'esecuzione dell'opera e il subentro di un socio gestore nella fase successiva di gestione ed esercizio del sistema di trasporto in concessione; evidenziava, inoltre, che a seguito dell'istruttoria era chiaro che la procedura seguita dal Comune di Bologna non era coerente con il codice dei contratti e l'architettura contrattuale posta in essere dal Comune e dalla concessionaria avrebbe degradato l'istituto della concessione fino a farlo coincidere con un appalto d'opera.

Al punto 2 della delibera si metteva in evidenza che il concessionario iniziale CCC interveniva quale socio costruttore del People mover mentre l'Azienda trasporti consorziali di Bologna (ATC), poi Trasporto passeggeri Emilia-Romagna (TPER), quale socio gestore del servizio di trasporto rapido. Con la costituzione della società Marconi Express SpA, la cui compagine societaria era costituita da TPER (ATC) e da CCC, quest'ultima subentrava a CCC quale concessionario per assolvere ai compiti di costruzione, gestione e finanziamento delle opere di trasporto.

Successivamente alla delibera dell'ex AVCP, il 10 luglio 2013 la Marconi Express spa comunicava al Comune il verbale dell'assemblea dei soci che approvava la modifica dei precedenti patti parasociali prevedendo che ATC, poi TPER, restava in Marconi Express SpA con una quota minoritaria, non superiore al 25 per cento, minimizzando così il rischio operativo per il bilancio del Comune di Bologna. La posizione del socio costruttore CCC sarebbe rimasta, invece, immutata all'interno della compagine societaria del concessionario per tutta la durata della concessione.

Il 30 ottobre 2015 veniva sottoscritto fra Marconi Express e il Comune di Bologna un atto integrativo alla concessione cui faceva seguito l'avvio dei lavori di costruzione dell'infrastruttura. Dal 4 aprile 2016, CCC è stato sostituito nella Marconi Express SpA dal consorzio Integra società cooperativa (socio costruttore); tale sostituzione ha comportato il subentro quale socio di maggioranza (75 per cento del capitale sociale) della società di progetto Marconi Express.

L'ANAC ha comunicato inoltre di aver richiesto alla Procura di Bologna il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per l'udienza preliminare; dopo l'acquisizione ha avviato un'attività istruttoria con l'ausilio del nucleo della Guardia di finanza che opera presso la medesima ANAC. Con nota del 21 luglio 2016, il nucleo della Guardia di finanza ha trasmesso una relazione informativa, al momento oggetto di analisi da parte dei funzionari competenti dell'ANAC, relativa all'appalto per la realizzazione del People mover, nella quale ha messo in evidenza alcuni elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione dei presupposti necessari per una eventuale proposta di adozione delle misure di all'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)

STEFANI. - *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

come risulta da notizie apparse su quotidiani nazionali e su diversi siti *web*, il problema della "sottrazione internazionale dei figli minori" è un problema molto grave che non è stato ancora risolto, più volte posto all'attenzione, ma purtroppo rimasto, quasi sempre, senza risposte adeguate;

per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate apposite convenzioni internazionali, finalizzate a risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti;

le convenzioni internazionali, con cui il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia è stato designato quale autorità centrale, sono state ratificate e rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Il Dipartimento è stato designato autorità centrale anche dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, le cui disposizioni sono state applicate dal 1° marzo 2005;

tali convenzioni hanno come obiettivi sia la restituzione immediata del minore sottratto illecitamente (in particolare la Convenzione de L'Aja del 1980 parla di massimo 6 settimane per la restituzione, termine che non è mai rispettato) sia il riconoscimento o il ripristino del diritto di visita al genitore non affidatario;

purtroppo oggi si assiste ad un crescente aumento dei minori sottratti illecitamente: parrebbe che "all'appello" manchino ben 1.000 minori sottratti illecitamente che spesso diventano "oggetto di guerre familiari fra culture diverse e spesso distanti" e, come è apparso anche di recente su un quotidiano nazionale, i Paesi di "destinazione" di questi minori sono maggiormente quelli europei (in particolare gli Stati dell'est Europa), Americhe (in particolare gli Stati del sud America) e gli Stati del nord Africa e Medio oriente;

dati statistici relativi alla sottrazione internazionale dei minori suddivisi per nazionalità dei genitori e per anno non risultano essere reperibili presso il Ministero dell'interno da parte della firmataria del presente atto di sindacato ispettivo per l'anno 2010 e per i successivi anni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, intendano porre rimedio alla situazione attraverso l'interessamento dei consolati e delle ambasciate degli Stati dove i minori molto spesso vengono portati illecitamente, nonché attraverso l'interessamento, e l'efficace intervento, sia del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e sia del servizio di cooperazione internazionale di Polizia (Intepol) del Ministero dell'interno, e ciò al fine di sradicare con tempestività questo fenomeno criminale e restituire ai legittimi genitori affidatari il minore sottratto;

quali ulteriori atti o procedimenti, anche normativi, intendano promuovere al fine di contrastare efficacemente il fenomeno criminale, anche al fine di ottenere i dati statistici della sottrazione internazionale dei minori suddivisi per anno, dal 2010 ad oggi, e per nazionalità dei genitori ed i

dati relativi al numero di minori sottratti rientrati in Italia, in relazione a ciascuno anno.

(4-03314)

(23 gennaio 2015)

RISPOSTA. - La disamina del tema impone, in via preliminare, una ricostruzione dell'attuale quadro normativo. Occorre ricordare che, al fine di contrastare il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, la legge 15 gennaio 1994, n. 64, ha reso esecutiva la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione stessa, nonché la Convenzione di Lussemburgo 20 maggio 1980 sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 in materia di protezione dei minori e la Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori.

Quando l'episodio di sottrazione sia circoscritto al territorio dell'Unione europea trova applicazione il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. L'applicazione della Convenzione presuppone, ovviamente, l'"illiceità" della sottrazione, che sussiste allorché il trasferimento o il mancato rientro avvengano in violazione del diritto di affidamento, esercitato di fatto dal genitore che subisce la sottrazione ed a questo attribuito o dalla legge o da una decisione giudiziaria dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale.

Peraltro, secondo la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, la decisione sul rimpatrio e quella sulla custodia sono indipendenti ed autonome, non solo perché la decisione sul rientro non pregiudica il merito del diritto di custodia, ma anche perché, qualora nello Stato richiesto o in quello di residenza abituale sia stata emessa una decisione sull'affidamento favorevole al genitore che ha effettuato la sottrazione, tale pronuncia non può fondare il rigetto dell'istanza di ritorno.

Lo scopo prioritario della Convenzione, rafforzata dal regolamento europeo, è infatti quello di garantire una tempestiva ed efficace protezione del minore. Il regolamento trova uno specifico ambito di applicazione nella frequente ipotesi in cui, all'esito di un periodo di permanenza del minore presso il genitore non collocatario residente in un altro Paese UE, il medesimo non venga più rimandato nel luogo in cui ha la residenza abituale. Esso è dunque intervenuto a limitare l'applicazione dell'anzidetta eccezione al rimpatrio, stabilendo che il giudice del rimpatrio è comunque obbligato a ordinare il ritorno del minore qualora sia dimostrato che, nello Stato di resi-

denza abituale del medesimo, sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo rientro.

Da quanto esposto si apprezza come il regolamento (CE) n. 2201/2003 offra significativi strumenti idonei a risolvere molti conflitti di giurisdizione e molti contrasti di giudicato a beneficio degli interessi dei minori. Tuttavia, non si può non concordare sul fatto che il tema merita una crescente sensibilizzazione, anche perché, pur nella vigenza del citato quadro normativo sovranazionale, vi è ancora la tendenza da parte degli Stati di avvalersi *in primis* della normativa nazionale, anziché di quella comunitaria, che renderebbe certamente più agevole la soluzione dei problemi.

Inoltre, a distanza di 10 anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione europea, avendone analizzato il concreto solo parziale funzionamento nella pratica, ha elaborato una proposta di nuovo regolamento, datata 30 giugno 2016, atto COM(2016) 411, fra l'altro al fine di "proteggere meglio l'interesse superiore del minore semplificando le procedure e rendendole più efficaci". Tra i punti ritenuti critici e da migliorare, la proposta indica il tema del ritorno del minore sottratto, lamentando il fatto che "i ritardi di trattamento dei casi sono anche ascrivibili alla scarsa specializzazione, in diversi Stati membri, delle autorità giurisdizionali che si occupano delle domande di ritorno". Essa aggiunge: "I casi di sottrazione transfrontaliera sono complessi e sensibili e se a trattarli sono tutte le autorità giurisdizionali locali competenti in materia di diritto di famiglia, il singolo giudice vi si imbatte solo raramente. Di conseguenza avrà poca familiarità con le procedure e le disposizioni applicabili e poche possibilità di mantenere contatti con altre giurisdizioni dell'UE secondo modalità assodate, e di rafforzare così la fiducia reciproca".

Preme, al riguardo, rammentare che, anticipando dette indicazioni e nella prospettiva convinta delle esigenze descritte, il Ministro ha già presentato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il disegno di legge n. 2953 di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016 e trasmesso al Senato della Repubblica, ove si trova, ad oggi, con il n. 2284 all'esame della 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente. Con tale atto, il Governo viene delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che istituisca il Tribunale della famiglia e della persona, mediante sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori. Esse dovranno svolgere le loro attività in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alla natura dei procedimenti, con magistrati assegnati in via esclusiva e tenuti, altresì, a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione "aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche e di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore". Tutto ciò, come recita la delega, anche per "assicurare il rispetto delle conven-

zioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore".

Ciò posto, per quanto di diretta competenza del Ministero della giustizia, va precisato che allo stato esso interviene mediante l'autorità centrale, istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile, nei casi di sottrazione, attiva e passiva, che coinvolgano minori sia italiani che stranieri, avvenuti tra l'Italia e quei Paesi con i quali è in vigore la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il Dipartimento per la giustizia minorile è autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. In tali casi, la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, articolazione del Ministero degli affari esteri, è di sostegno all'azione dell'autorità centrale.

Peraltro, per quanto il fenomeno delle sottrazioni internazionali di minori possa ritenersi diretta conseguenza della sempre maggiore mobilità delle persone, in Europa così come nel resto del mondo, è opportuno sottolineare che a fronte di una forte crescita delle unioni transnazionali, le sottrazioni internazionali restano un fenomeno limitato e che un numero molto elevato di procedure si estingue abbastanza rapidamente, senza necessità di attivare la procedura giudiziaria volta all'emissione dell'ordine di ritorno.

Ed infatti, come riferito dal competente Dipartimento del Ministero, delle 849 sottrazioni, attive e passive, attivate per il tramite dell'autorità centrale italiana negli anni dal 2010 al 2015, e già definite al 31 dicembre 2015, ben 157 si sono concluse per rientro volontario del sottrattore con il minore nello Stato di residenza abituale, 91 a causa del raggiunto accordo tra le parti, 152 per rinuncia all'istanza da parte del soggetto vittima della sottrazione, 43 per inerzia, identificata quando il soggetto che lamenta la sottrazione non ha più contattato l'autorità centrale dopo la prima attivazione e malgrado i solleciti ed ha così evidenziato il sopravvenuto disinteresse per la procedura.

Dunque, nel 52 per cento dei casi le parti hanno autonomamente raggiunto un soddisfacente equilibrio nei loro rapporti. Solo il 40 per cento dei casi è giunto al giudizio, mentre il restante 8 per cento si è definito per mancanza assoluta dei presupposti di procedibilità. Nei casi giudiziali, la metà circa è stata definita con ordine di ritorno, l'altra metà con reiezione dell'ordine di ritorno: ciò, sia nei casi cosiddetti passivi, decisi cioè dai giudici italiani, sia nei casi cosiddetti attivi, decisi da giudici di Stati esteri. Sono, pertanto, ben pochi i casi che restano irrisolti.

Giova altresì evidenziare che con la legge 16 novembre 2015, n. 199, è stato ratificato e si è data esecuzione al terzo protocollo opzionale della Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

In base alle nuove norme, ogni singolo minore, o gruppo di minori, i cui Governi, come il nostro, abbiano ratificato il protocollo, potrà segnalare le violazioni dei propri diritti, a mezzo di apposito ricorso al Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, organismo indipendente di esperti incaricati di monitorare il rispetto dei diritti dell'infanzia da parte degli Stati. Il terzo protocollo rafforzerà la responsabilità degli Stati, obbligandoli a rendere il meccanismo di reclamo accessibile a tutti i minori interessati, e, inoltre, li aiuterà ad identificare le lacune presenti nei sistemi giudiziari nazionali sull'infanzia e sarà anche strumento di sostegno all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e ai garanti per l'infanzia regionali.

Va, inoltre, rilevato che l'impegno del Ministero degli affari esteri è costante, attraverso le ambasciate ed i consolati. Esso si sostanzia da sempre nell'assistere sotto il profilo consolare i genitori che hanno subito la sottrazione del figlio o sono ostacolati nell'esercizio del loro diritto di visita, modulando gli interventi a seconda dei singoli casi, sul duplice fronte sia dell'assistenza ai connazionali, sia della sensibilizzazione delle autorità locali a vario titolo competenti. Tali interventi, tuttavia, non hanno, per loro stessa natura, carattere coercitivo: ambasciate e consolati operano in territorio straniero e sono vincolati all'osservanza degli ordinamenti locali e all'impossibilità di agire *iure imperii*.

Gli strumenti internazionali richiamati nella mozione infatti, pur se recepiti nei singoli ordinamenti, non comportano per ciò solo la totale abdicazione dello Stato parte alla sua potestà normativa ed esecutiva.

Va precisato, comunque, che il Ministero degli affari esteri è da tempo impegnato anche per prevenire la sottrazione internazionale dei minori. Su quest'ultimo fronte, la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha attuato iniziative intese a portare a conoscenza dell'opinione pubblica i risvolti del fenomeno, nell'intento di limitarne l'insorgere o il protrarsi. Ci si riferisce, in primo luogo, alla pubblicazione periodica dell'opuscolo "Bambini contesi - Guida per i genitori", giunta alla sua ottava edizione e reperibile *online*. La guida, frutto dell'esperienza maturata in questi anni, è diretta sia ai genitori, sia agli operatori del settore minorile, chiamati ad intervenire nei singoli casi.

Si aggiunge che gli uffici della Polizia di frontiera esercitano le funzioni di specialità al fine di garantire l'applicazione della normativa, nazionale ed internazionale, sulla circolazione delle persone, nell'ambito della quale assume una particolare rilevanza la disciplina sulla tutela dei minori. Sotto il profilo operativo, con specifico riferimento ai divieti giudiziari di espatrio, gli uffici rivestono un ruolo fondamentale nell'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attraverso lo svolgimento dei controlli in uscita dal territorio nazionale, nell'ambito dei quali assume particolare rilievo la consultazione delle banche dati.

Va poi rimarcato che l'autorità centrale ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 (così come del regolamento (CE) n. 2201/2003) è il Ministero della giustizia, con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: si tratta infatti di strumenti di cooperazione giudiziaria, che trovano pertanto presso il Ministero della giustizia l'opportuna collocazione operativa. Come riferito dal competente Dipartimento, le difficoltà del rimpatrio non sono dovute all'attuale struttura dell'autorità centrale, quanto piuttosto alla farraginosità della procedura.

Ed invero, come ricordato, tutto il regolamento Bruxelles II-*bis*, e in particolare l'art. 11, è oggetto di un processo di revisione da parte della Commissione europea. In ambito interno, è in funzione da diversi anni un gruppo di lavoro, la *task force* interministeriale, composta da rappresentanti dell'autorità centrale, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'interno, che si riunisce periodicamente, condividendo informazioni e pianificando strategie condivise. Nell'ambito della stessa viene effettuata un'intensa attività di scambio informativo e vengono adottate le idonee iniziative per agevolare la localizzazione del minore e sviluppare l'assistenza consolare, nonché viene fornito ogni supporto necessario allo sviluppo delle procedure di risoluzione della sottrazione.

Peraltro, come evidenziato dal Ministero degli esteri, la collaborazione tra lo stesso ed i Ministeri della giustizia e dell'interno è costante ed agevola lo scambio di informazioni. Il 30 maggio 2013 è stato firmato un protocollo d'intesa tra le tre amministrazioni, che ha formalizzato l'attività del gruppo di lavoro interministeriale che esamina i casi di sottrazione particolarmente critici, con l'obiettivo di realizzare il massimo coordinamento tra le strutture operative coinvolte.

Tale intenso lavoro ha portato in parecchi casi al rientro di minori trattenuti all'estero.

Va comunque ricordato che, una volta avviata nello Stato estero la procedura mirata all'emanazione dell'ordine di ritorno da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di rifugio, come previsto dalla Convenzione, né l'autorità centrale dello Stato di rifugio, né tanto meno quella dello Stato di origine (anche se si trattasse di un "commissario straordinario" o di un "comitato interministeriale") può interferire sull'attività giudiziaria in corso.

Preme, in conclusione, rimarcare che resta comunque fermo l'impegno del Ministero sul tema, auspicandosi un confronto aperto, interistituzionale e politico, a livello nazionale ed internazionale, per il rafforzamento degli strumenti volti a garantire la tutela dei minorenni che, loro malgrado, sono coinvolti in una sottrazione internazionale.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(28 dicembre 2016)

TOSATO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

da notizie sui *media* si apprende che, a seguito delle insistenti richieste della Regione Veneto e delle sollecitazioni dei sindaci, finalmente, sono in corso i lavori dell'ANAS per la manutenzione straordinaria della strada statale 434 Transpolesana;

i lavori iniziati nella seconda metà di giugno 2016 dovrebbero terminare a Settembre, e sarebbero stati programmati interventi per oltre 5 milioni di euro: 2,9 in provincia di Rovigo e 2,4 in provincia di Verona;

i lavori consistono soprattutto nel rafforzamento della pavimentazione stradale, fortemente degradata, nelle province di Verona e Rovigo;

la strada, classificata come strada extraurbana principale, ha un tracciato a 2 corsie per senso di marcia e rappresenta un importantissimo asse viario per il collegamento tra Verona e Rovigo;

la Transpolesana è nota per la storica incidentalità di alcuni tratti, con un numero delle vittime che, secondo un dato dell'ottobre 2008, ammonta a 139 persone nel solo tratto veronese;

i cittadini e le aziende lamentano disagi insopportabili con gravi ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale per una situazione di degrado che si trascina da anni;

anche la cattiva programmazione dei lavori, e l'intervento in situazioni di emergenza, con la necessità di chiudere contemporaneamente più tronchi stradali, crea ingorghi e disagi ai cittadini;

si apprende dai *media* che l'ANAS prevede l'apertura di 6 cantieri stradali che interesseranno la carreggiata sud nel comune di Zevio (tra il chi-

lometro 8+531 e il chilometro 9+678) e nei comuni di Legnago, Villabartolomea e Castagnaro (tra il chilometro 41+250 e il chilometro 49+000), e la carreggiata nord nel comune di Zevio (dal chilometro 9+977 al chilometro 8+600). Nel rodigino è prevista l'apertura di 4 cantieri che interesseranno la carreggiata nord nel comune di Badia Polesine (tra il chilometro 58+450 e il chilometro 60+450) e la carreggiata nord nei comuni di San Bellino, Castलगлиелmo e Canda (dal chilometro 67+950 al chilometro 62+500);

infatti, negli ultimi anni lo stato di manutenzione del manto stradale è stato a tal punto compromesso, tanto da rendere necessario l'abbassamento in più punti del limite di velocità da 110 a 70 chilometri all'ora, per poter mantenere i minimi *standard* di sicurezza; pertanto, i lavori sono assolutamente necessari e non più rinviabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per assicurare il massimo impegno da parte dell'ANAS per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della strada statale 434 Traspolesana e garantire la conclusione dei lavori entro la stagione estiva.

(4-06137)

(19 luglio 2016)

RISPOSTA. - Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti la strada statale 434 sono stati programmati nella primavera 2015; nell'autunno dello stesso anno è stato avviato il progetto "bastabuche" che, ricorrendo all'istituto dell'accordo quadro, ha consentito di appaltare lavori di pavimentazione per tutta la rete stradale di interesse nazionale.

In particolare, per le strade statali venete è previsto un investimento complessivo di 6.670.000 euro, di cui circa 4.450.000 euro per la statale Traspolesana.

I lavori, consegnati nel mese di giugno 2016, sono stati suddivisi in due diversi cantieri, uno in direzione Verona l'altro in direzione Rovigo.

Per ridurre i disagi alla popolazione locale, il programma è stato sottoposto, per l'acquisizione dei preventivi nulla osta, ai Comuni di Zevio, Legnago, Villabartolomea, Castagnaro, Badia Polesine, San Bellino, Castलगлиелmo e Canda nonché alle Province di Verona e di Rovigo, che hanno espresso il loro assenso.

La conclusione dei lavori è avvenuta, come programmato, nei cantieri di Rovigo il 3 agosto e nel cantiere di Verona il 14 settembre 2016.

L'ANAS riferisce, inoltre, che sulla statale Transpolesana saranno appaltati due nuovi lavori di rafforzamento della pavimentazione stradale, dal chilometro 41+000 al chilometro 62+415 in tratti saltuari, per un ulteriore finanziamento di circa 2,4 milioni di euro.

In merito all'abbassamento dei limiti di velocità, ANAS informa che solo al termine di tutte le lavorazioni sarà possibile rivedere gli attuali limiti, in funzione delle rinnovate condizioni viabili dell'infrastruttura.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(29 dicembre 2016)
